

**PROGRAMMA
PLURIENNALE
REGIONALE**

**ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO
CEE N. 2080/92
1994 - 1996**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
ASSESSORATO AMBIENTE**

INDICE

- 1 - PREMESSA
- 2 - QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
- 3 - CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
- 4 - COMPATIBILITA' CON I VINCOLI AMBIENTALI
- 5 - VALUTAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEGLI INTERVENTI
- 6 - CRITERI SILVICOLTURALI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
- 7 - PROGRAMMA DI AIUTO
- 8 - LE AZIONI
 - A - CONTRIBUTO ALL'IMBOSCHIMENTO
 - B - COSTI DI MANUTENZIONE
 - C - PREMIO DESTINATO A PERDITE DI REDDITO
 - D - MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE
- 9 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE
- 10 - INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
- 11 - QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA
 - TAB. 1 - RIPARTIZIONE ANNUALE DEI COSTI
 - TAB. 2 - COSTO D'IMBOSCHIMENTO
 - TAB. 3 - COSTI DI MANUTENZIONE
 - TAB. 4 - PREMIO PER PERDITE DI REDDITO
 - TAB. 5 - MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE
 - TAB. 6 - RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI
- 12 - ALLEGATI:
 - A - DOMANDA DI CONTRIBUTO
 - B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO
 - C - RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA
 - D - VERBALE DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO
 - E - DOMANDA DI COLLAUDO
 - F - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA ESECUZIONE LAVORI
 - G - PIANO COLTURALE RELATIVO AI COSTI DI MANUTENZIONE DELL'IMBOSCHIMENTO
 - H - PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEL NUOVO BOSCO.
- 13 - ALLEGATI:
 - 1 - PIANO PROVINCIALE DI PIACENZA
 - 2 - " " " PARMA
 - 3 - " " " REGGIO EMILIA
 - 4 - " " " MODENA
 - 5 - " " " BOLOGNA
 - 6 - " " " FERRARA
 - 7 - " " " RAVENNA
 - 8 - " " " FORLI'
 - 9 - " " " RIMINI

PROGRAMMA PLURIENNALE REGIONALE ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO CEE 2080/92.

1 - PREMESSA

La superficie boscata, attualmente presente in Emilia-Romagna, pur nei limiti di risorse economiche legate alla sua utilizzazione in quanto caratterizzata prevalentemente da soprassuoli prevalentemente governati a ceduo, rappresenta comunque una realtà di fondamentale importanza come bene insostituibile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e ricreativo.

Ne deriva pertanto la necessità che la politica regionale forestale sia incentrata, oltre all'aumento della superficie boscata, al miglioramento di quella esistente con l'obiettivo di valorizzare in termini economici-produttivi il prodotto legno.

Infatti il bosco, attraverso le sue molteplici funzioni ha assunto oggi un valore sociale che supera largamente quello meramente economico legato alla produzione di legname e stimola, altresì, azioni volte a contenere gli effetti negativi conseguenti all'inquinamento, alle malattie, all'incendio ed alle calamità naturali che in alcuni casi possono pregiudicare totalmente il soprassuolo esistente.

La conservazione ed il buon governo delle foreste assume così una rilevanza particolare ribadita anche dal programma di sviluppo nel settore forestale dell'Emilia-Romagna, rispetto alla politica forestale tradizionale mirata all'aumento della superficie forestale che comunque rimane uno degli obiettivi prioritari per le aree di pianura.

2 - QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Nell'ambito della politica forestale comunitaria l'azione regionale si è attivata sulla base di specifici regolamenti, quali:

- regolamento CEE 269/79 con la presentazione di programma per la esecuzione di interventi di forestazioni di iniziativa pubblica negli anni 1980-1986;
- regolamento CEE 2088/85 (PIM) con la presentazione di programmi per la esecuzione di interventi di forestazione di iniziativa pubblica negli anni 1988-1992;
- regolamento CEE 797/85 (Set-Aside) con l'attivazione di campagne promozionali tese a sollecitare l'iniziativa privata nell'esecuzione di opere di forestazione nell'ambito delle aziende agrarie;
- regolamento CEE 3529/86 concernenti l'attività di protezione delle foreste dagli incendi boschivi;

- regolamento CEE 3528/86 concernenti l'attività di prevenzione contro l'inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda la politica forestale perseguita a livello nazionale la stessa è incentrata attualmente a quanto previsto dal Piano Forestale Nazionale predisposto ai sensi della legge 752/86, che ha innovato il principio della programmazione pluriennale anche in questo settore introducendo per la prima volta il concetto di foresta come ecosistema integrato e funzionale.

Al riguardo si sottolinea l'eseguità delle risorse messe a disposizione delle regioni, insufficienti a raggiungere gli ambiziosi obiettivi perseguiti dallo stesso piano.

Infatti se con il risparmio delle utilizzazioni, avvenute in questi ultimi decenni con conseguente accumulo di massa legnosa in bosco, l'abbandono generalizzato delle pratiche selvicolturali non sostenute adeguatamente da incentivi economici ha comportato fenomeni negativi di invecchiamento e di degrado dei soprassuoli boschivi.

A livello regionale la politica forestale, nel quadro degli obiettivi comunitari e nazionali, ha avuto, come punto di riferimento, le finalità perseguite dalla legge regionale 30/81 quali prioritariamente:

- promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;
- favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonchè per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e quelli collinari.

In armonia a quanto previsto dal Piano Forestale Nazionale è stato predisposto il programma di sviluppo regionale nel settore forestale.

La politica forestale regionale, ai sensi della citata legge reg. 30/81, viene attuata sulla base dell'istituto della delega affidata agli Enti Territoriali (Amministrazioni Provinciali, Circondario di Rimini, Comunità Montane) titolate alla predisposizione e presentazione alla Regione, nonchè alla loro attuazione, dei programmi di settore.

3 - CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

La superficie territoriale dell'Emilia-Romagna è di complessivi Ha. 2.212.318., di cui Ha. 852.910 classificati montani ai sensi della legge 991/52, Ha. 101.200 collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 984/77 ed Ha. 1.258.208 di pianura.

Risulta così suddivisa per provincie e per tipo di utilizzazione:

	Totale Ha	Agraria Ha	Boscata Ha	Improdut- tiva Ha
Piacenza	258.947	166.036	63.962	28.949
Parma	344.932	189.535	109.697	45.700
Reggio Emilia	229.167	157.787	41.232	30.148
Modena	268.985	191.908	42.469	34.608
Bologna	370.219	259.829	62.317	48.073
Ferrara	263.173	213.650	4.855	44.668
Ravenna	185.849	142.814	15.393	27.642
Forlì	291.046	145.913	62.525	32.608
	2.212.318	1.517.472	402.450	292.396

Per quanto riguarda la superficie boscata la suddivisione per provincie e per tipo di bosco risulta:

	Fustaie			Cedui Ha	Totale Ha
	Resinose Ha	Latifoglie Ha	Miste Ha		
Piacenza	3.190	4.260	431	56.081	63.962
Parma	3.983	11.710	1.436	92.568	109.697
Reggio Em.	1.836	7.272	1.481	30.643	41.232
Modena	3.415	9.253	1.547	28.254	42.469
Bologna	3.051	5.571	235	53.460	62.317
Ferrara	420	3.170	38	1.227	4.855
Ravenna	6.090	943	1.546	6.814	15.393
Forlì	6.961	5.224	9.823	40.517	62.525
	28.946	47.403	16.537	309.564	402.450

Dal raffronto dei dati sopra riportati emerge che l'indice di boscosità a livello regionale è del 18,19%, mentre rapportato alle zone altimetriche detto indice si identifica nei seguenti dati:

- Zona di montagna	Ha. 271.480	=	67,45%
- Zona di collina	Ha. 110.489	=	27,45%
- Zona di pianura	Ha. 20.481	=	5,10%

Alfine di dare risposta agli obiettivi perseguiti dal regolamento CEE 2080/92, il presente programma è stato predisposto sulla base delle caratteristiche territoriali di ogni singola provincia, caratterizzati dalla presenza di

territori montani, collinari e di pianura ad eccezione Ferrara che è posto esclusivamente in territorio di pianura.

Per ogni realtà territoriale si è temuto a base l'opportunità di aumentare per i territori di pianura l'indice di boscosità e quindi l'incremento dell'attuale superficie boscata, mentre per i territori montani e collinari l'esigenza di migliorare, sia sotto l'aspetto produttivo che qualitativo, le compagini esclusive attualmente presenti in questi territori.

Per quanto riguarda la pianura la prevalenza delle specie previste da utilizzare nei nuovi impianti è il "pioppo" nonchè le essenze idonee all'arboricoltura da legno.

Per quanto riguarda i territori di montagna, nonchè quelli collinari, gli interventi rivolti al miglioramento dei boschi esistenti sono incentrati alla trasformazione dei boschi cedui mediante l'avviamento degli stessi ad alto fusto, al fine di avere assortimenti legnosi a fine turno di più elevato valore commerciale, con contestuali interventi integrativi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei versanti.

Si sottolinea l'esigenza di orientare la gestione dei boschi in rapporto alle funzioni proprie di ogni area disciplinando ed indirizzando con specifici obiettivi le forme di utilizzazione in sintonia con la componente ambientale.

4 - COMPATIBILITA' CON I VINCOLI AMBIENTALI

Gli interventi forestali che rientrano nel presente programma sono stati progettati in un'ottica gestionale che individua il bosco "quale risorsa ambientale", che non significa disconoscere il ruolo di questo ecosistema come risorsa produttiva, disciplinando tutte le forme di funzioni in rapporto ai complessi aspetti di conservazione dell'equilibrio ambientale.

In tale ottica si inseriscono quindi, oltre la conservazione degli ambienti naturali, quelle paesaggistiche, ricreative, sociali nonchè quelle ammesse all'attività agricole e turistiche.

Si delinea così una prospettiva di rafforzamento di aiuti nelle misure forestali nel settore agricolo, che dovrebbero consentire di operare con razionalità usufruendo, da parte dei singoli operatori, della possibilità di intervenire sul territorio in sintonia con la politica forestale regionale basata prioritariamente su interventi di iniziativa pubblica.

Nel quadro normativo si riscontra una piena compatibilità fra gli interventi proposti ed i vincoli ambientali presenti nel territorio regionale - (Piano territoriale paesistico regionale, predisposto ai sensi della legge 431/85) -

5 - VALUTAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEGLI INTERVENTI

Il patrimonio forestale regionale, determinato da uno spiccato frazionamento e dalla polverizzazione delle proprietà, si presenta caratterizzato in gran parte da uno scarso valore economico, a cui si accompagna uno stato di degrado da compromettere il ruolo ambientale.

Questo fattore negativo si aggiunge a quello già precedentemente evidenziato dalle elevate incidenze del bosco ceduo e definito per antonomasia "bosco povero" in quanto i suoi assortimenti legnosi sono utilizzabili solo per combustibile (legna da ardere) e quindi con limitati sbocchi di commercializzazione.

A tutto ciò si è aggiunto anche il massiccio esodo delle popolazioni rurali presenti un tempo sul territorio specie in montagna, con conseguente stato di abbandono di molti boschi privando vasti territori di quelle piccole sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali, che costituivano un prezioso strumento di difesa del suolo e di regimazione delle acque.

Le azioni previste dal programma, date le loro caratteristiche tecniche di realizzazione, richiedono processi lenti e costosi sia per le operazioni culturali sia in termini di attesa temporale. E' quindi più che necessario che l'Ente pubblico (CEE, Stato e Regione) assistano più intensamente queste operazioni, in quanto l'obiettivo principale è la massimazione delle funzioni di pubblico interesse del bosco.

Tutto ciò rientra anche nella politica regionale di riequilibrio economico e sociale a favore delle aree svantaggiate concentrate principalmente nelle zone montane, collinari e del basso ferrarese.

Le azioni forestali programmate sono da ritenersi compatibili con gli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria tesa a ridurre le produzioni agricole eccedentarie sostituendole con altre produzioni per le quali si ricorre massicciamente all'importazione da paesi terzi.

6 - CRITERI SILVICOLTURALI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1) Imboschimento per la produzione di legname in foresta e per la difesa idrogeologica

Consiste nell'insieme delle operazioni culturali relative alla messa a dimora di piante finalizzata alla costituzione di un popolamento forestale. Tale impianto, eseguito in rapporto alle caratteristiche pedo-ambientali dell'area oggetto dell'intervento, prevede alcune operazioni preparatorie consistenti nella preparazione del terreno, aratura, fresatura, apertura buche e messa a dimora di piante.

2) Impianto con pioppi e/o con specie a rapido accrescimento

Consiste nell'insieme delle operazioni colturali relative alla messa a dimora di piante arboree per la realizzazione di un popolamento forestale da eseguire, in rapporto alle caratteristiche pedo-ambientali dell'area oggetto di intervento, mediante l'aratura, il livellamento, la concimazione, la messa a dimora di almeno 280 piante per ettaro.

La superficie minima ammessa agli incentivi non deve essere inferiore ad ettari 1.00.00.

3) Miglioramento delle superfici boscate

Per quanto concerne le superfici boscate esistenti, si ritiene prioritario conseguire l'avviamento dei popolamenti verso formazioni ecologicamente stabili in termini di struttura, composizione e densità, al fine di ottimizzare tutte le funzioni del bosco con recupero delle specie tipiche in particolare di quelle autoctone per valorizzare l'aspetto paesaggistico ed ambientale.

Sono previsti interventi da eseguire in conformità delle seguenti indicazioni selvicolturali: miglioramento dei boschi esistenti mediante rinfoltimenti, ripuliture, sfolli, spalcature, conversioni, viabilità forestale e viali tagliafuoco.

Per quanto concerne l'eventuale spesa connessa all'adeguamento delle attrezzature agricole per i lavori selvicolturali, si precisa che la stessa è ricompresa nei costi relativi al miglioramento delle superfici boscate. La stessa non possono superare il 25% dell'intero progetto di miglioramento.

In considerazione delle caratteristiche tecnologiche e delle tipologie dei miglioramenti, si chiede l'elevazione del limite massimo d'intervento per il miglioramento delle superfici boschive e per i frangivento ad Ecu 1.200 per ettaro.

3.1) Miglioramento delle superfici boscate mediante rinfoltimenti, sfolli e diradi

Nelle aree montane è sempre più consistente il fenomeno degli incendi boschivi a causa della mancata utilizzazione di boschi cedui e della forte pressione antropica cui sono sottoposti questi popolamenti.

Le operazioni colturali da effettuare nei rinfoltimenti consistono nella ripulitura, il decespugliamento, lo scavo delle buche e la messa a dimora di piantine con eventuale dirado selettivo.

L'esecuzione di ripuliture, spalcatore e sfoltimenti consente, oltre al miglioramento qualitativo e quantitativo della massa legnosa presente nel popolamento, anche una maggiore resistenza complessiva della foresta alle avversità di natura biotica ed abiotica.

3.2) Conversione dei cedui

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei cedui si ritiene possibile la conversione con il metodo della matricinatura intensiva; infatti i boschi cedui presenti nel territorio sono per la maggior parte invecchiati a seguito del mancato taglio di utilizzazione. Oltre all'invecchiamento, la mancata ceduzione ha originato una riduzione della capacità pollonifera delle ceppaie.

Con la conversione si utilizzano le matricine più vecchie e viene rilasciato un numero rilevante di polloni-matricine (600 - 1000) scelti tra i più vigorosi. Dopo il taglio di conversione il soprassuolo assume l'aspetto di una giovane fustaia rada che può dopo 20-30 anni raggiungere una sufficiente densità di copertura.

La superficie minima di intervento, per il miglioramento delle superfici boschive, non deve essere inferiore ad ettari 2.00.00.

3.3) Viali tagliafuoco

Da eseguirsi in aree soggette ad effettivo rischio di incendi, in conformità a quanto previsto dal Piano regionale antincendi boschivi.

Lo scopo principale è il rallentamento del fronte di fiamma in modo da consentire un più efficace intervento alle squadre antincendio e come funzione secondaria l'agevolazione del transito al personale ed ai mezzi.

Tali viali possono essere eseguiti scoticando completamente il terreno (in caso di superfici costituite esclusivamente da soprassuoli erbacei), oppure ripulendo completamente il terreno dalla vegetazione arbustiva e cespugliosa con diradamenti e spalcatore della vegetazione arborea, in modo da diminuire al minimo il materiale combustibile.

La larghezza di tali viali è compresa tra m. 5 e m. 15; ed è prevista la ripulitura completa della vegetazione arbustiva, la spalcatore ed il diradamento della vegetazione arborea e l'eventuale livellamento del terreno.

3.4) Viabilità forestale

Le strade e le piste forestali rappresentano infrastrutture indispensabili sia per l'esbosco che per la protezione dei boschi dagli incendi. Tali manufatti escludono il transito

ordinario, hanno una larghezza massima di 3 metri, il fondo naturale e sono armonicamente inseriti nell'ambiente.

Per quanto riguarda eventuali opere di manutenzione alla viabilità forestale esistente, i costi da sostenere saranno riferiti a quelli effettivamente necessari per il ripristino di detta viabilità, ragguagliata al costo unitario per chilometro di nuova strada.

7 - PROGRAMMA DI AIUTO

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna ha delegato le competenze in agricoltura e forestazione agli Enti Territoriali (Amministrazioni Provinciali, Circondario di Rimini e Comunità Montane), il presente piano viene redatto sulla base dei rispettivi piani zonali provinciali predisposti dalle Amministrazioni Provinciali, compreso Rimini d'intesa con le Comunità Montane ricadenti nei rispettivi territori e riguardanti:

- la determinazione degli obiettivi riferiti alle singole realtà territoriali;
- l'individuazione e localizzazione delle aree d'intervento;
- l'individuazione delle varie tipologie d'intervento sia sotto l'aspetto quantitativo sia sotto l'aspetto economico;
- la descrizione e le modalità per l'attuazione degli interventi programmati;
- la selezione delle specie di alberi adeguati alle condizioni locali.

Sulla base dei contenuti dei Piani Provinciali si è provveduto ad individuare a livello regionale le azioni da realizzarsi, illustrate nel dettaglio nelle schede seguenti e riepilogati nelle tabelle 1-2-3-4-5 e 6 facenti parte integrante del presente programma.

8 - LE AZIONI

A - CONTRIBUTO ALL'IMBOSCHIMENTO

- 1 - arboricoltura da legno
- 2 - impianti con resinose
- 3 - impianti con latifoglie

1) TIPO D'INTERVENTO:

IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI CON ARBORICOLTURA DA LEGNO:

- a) - pioppeti (art. 3 lett. a)
- b) - altre specie (art. 3 lett. a,b,c)

a) PIOPPO:

Si prevede la realizzazione mediante la preparazione del terreno con mezzi meccanici e piantagione di pioppelle tenendo conto dei cloni raccomandati dalla Regione Emilia-Romagna.

ZONA DI APPLICAZIONE

Nei terreni di pianura, nei fondovalle e nelle zone dove esistono le condizioni idonee alla realizzazione degli impianti.

La superficie minima su cui realizzare gli interventi è di 10.000 mq.

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli a titolo principale che rispondono alle condizioni enunciate dall'art. 5 par. 1 lett. a) del regolamento CEE n° 2328/91, ovvero agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro dell'imprenditore.

IMPORTO DEGLI AIUTI

2500 ECU ad ettaro corrispondenti ad un costo minimo di 10 ECU a pianta posta a dimora (densità media di n° 280 piante/Ha).

Per la piantagione del pioppeto è previsto il solo contributo in c/capitale alle spese di impianto.

Il piano di coltura e conservazione stabilirà, oltre a specifiche indicazioni di carattere colturali, il turno di utilizzazione e la destinazione agricola dell'area d'intervento che resta immutata.

Gli Enti Delegati con l'ausilio anche del Corpo Forestale dello Stato provvederanno ad eseguire i controlli tecnici per assicurare il rispetto degli impegni assunti.

b) ALTRE SPECIE:

Si prevede la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno mediante la preparazione del terreno con mezzi meccanici e la messa a dimora di essenze pregiate da legno, come il noce, il ciliegio selvatico, il frassino maggiore, l'acero montano.

ZONE DI APPLICAZIONE

Come per il pioppo nonchè le aree di collina e media montagna aventi ambienti favorevoli a detti impianti. La superficie minima su cui realizzare gli interventi è di 10.000 mq.

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati e tutte le persone fisiche e giuridiche che procedono all'imboschimento di superfici agricole. Anche gli Enti Pubblici potranno beneficiare dell'aiuto limitatamente al contributo relativo alle spese dell'impianto.

IMPORTO DEGLI AIUTI

3000 ECU ad ettaro corrispondente ad un costo medio di 10 ECU a pianta posta a dimora per il noce, densità media di n° 300 piante/Ha, 3300 ECU ad ettaro corrispondente ad un costo medio di 3 ECU a pianta posta a dimora per le altre essenze, densità media di n° 1100 piante/Ha.

Per le essenze sopra elencate è previsto oltre al costo dell'imboschimento, le spese di manutenzione pari a 500 ECU all'anno ad ettaro per i primi 2 anni e 300 ECU ad ettaro nei 3 successivi.

Per compensare le perdite di reddito dei terreni agricoli imboschiti è previsto altresì il contributo di 600 ECU ad ettaro all'anno se l'imboschimento è realizzato da imprenditore agricolo singolo o associato che ha coltivato il terreno prima dell'imboschimento (con esclusione di coloro che fruiscono del regime di pre-pensionamento previsto dal Reg. CEE 2079/92) e di 150 ECU ad ettaro all'anno se l'imboschimento è stato realizzato da altri imprenditori.

Il piano di coltura e conservazione stabilirà, oltre a norme di carattere colturale, il turno di utilizzazione in rapporto alla specie messa a dimora e gli obiettivi perseguiti.

Dopo il taglio di utilizzazione la destinazione agricola dell'area d'intervento resta immutata.

Analogamente a quanto previsto per gli impianti a pioppeto gli Enti Delegati, con l'ausilio anche del Corpo Forestale dello Stato, provvederanno ad eseguire i controlli tecnici per assicurare il rispetto degli impegni assunti.

2) TIPO D'INTERVENTO:

IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI CON RESINOSE (art. 3 lett. a,b,c).

Consiste nella realizzazione di imboschimento in terreni agricoli con le essenze elencate nella scheda di riferimento allegate ai piani provinciali, previa preparazione del terreno con mezzi meccanici.

ZONA DI APPLICAZIONE

Nei terreni di montagna e di collina nonché nelle zone di pianura dove esistono condizioni idonee alla realizzazione di tali impianti.

La superficie minima su cui realizzare detti interventi è di 10.000 mq.

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati e tutte le persone fisiche e/o giuridiche che procedono all'imboschimento di superfici agricole nonché gli Enti pubblici che potranno beneficiare degli aiuti limitatamente alle spese di impianto.

IMPORTO DEGLI AIUTI

3000 ECU ad ettaro corrispondenti ad un costo medio di 2,5 ECU a pianta posta a dimora (densità media di 1200 piante/Ha.).

Per tali impianti è previsto, oltre al contributo iniziale di cui sopra, anche un costo di manutenzione pari a 250 ECU/Ha per i primi 2 anni e 150 ECU/Ha per i successivi 3 anni.

Per compensare la perdite di reddito dei terreni agricoli imboschiti è previsto il contributo di 600 ECU Ha all'anno se l'imboschimento è realizzato da imprenditore agricolo singolo o associato che ha coltivato la terra prima dell'imboschimento (con esclusione di coloro che fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal Reg. CEE 2079/92) e di 150 ECU ad ettaro all'anno se l'imboschimento è stato realizzato da altri soggetti.

Gli Enti Delegati, con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato, provvederanno ad eseguire i controlli tecnici per assicurare il rispetto degli impegni assunti.

Il piano di coltura e conservazione stabilirà, oltre a specifiche indicazioni di carattere culturale, il turno di utilizzazione degli impianti.

Una successiva utilizzazione dei terreni ad uso agricolo sarà subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia forestale.

3) TIPO D'INTERVENTO:

IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI CON LATIFOGLIE O CON PIANTAGIONI MISTE CONTENENTI ALMENO IL 75% DI LATIFOGLIE (art 3 lett. a,b, c).

Consiste nella realizzazione di imboschimenti di terreni agricoli o di piantagioni miste con le essenze elencate nella scheda allegata ai Piani provinciali, previa preparazione del terreno con mezzi meccanici.

ZONE DI APPLICAZIONE

In tutto il territorio regionale dove esistono le condizioni ambientali più idonee alla affermazione di detti impianti, in base alle indicazioni dei Piani Provinciali.

La superficie minima su cui realizzare gli interventi è di 10.000 mq.

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati e tutte le persone fisiche e giuridiche che procedono all'imboschimento di superfici agricole.

Anche gli Enti Pubblici possono beneficiare di detto aiuto limitatamente alle sole spese di impianto.

IMPORTO DEGLI AIUTI

4000 ECU ad ettaro corrispondenti ad un costo medio di 3,6 ECU a pianta posta a dimora (densità media di n° 1100 piante/Ha).

Per tali impianti è previsto, oltre al contributo iniziale di cui sopra, anche un costo di manutenzione pari a 500 ECU ad ettaro all'anno per i primi 2 anni e 300 ECU ad ettaro all'anno nei 3 anni successivi.

Per compensare le perdite di reddito dei terreni agricoli imboschiti è previsto il contributo di 600 ECU Ha all'anno, se l'imboschimento è realizzato da imprenditore agricolo singolo o associato che ha coltivato la terra prima dell'imboschimento (con esclusione di coloro che fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal Reg. CEE 2079/92), e di 150 ECU Ha. all'anno, se l'imboschimento è stato realizzato da altri soggetti.

Gli Enti Delegati, con l'ausilio anche del Corpo Forestale dello Stato, provvederanno ad eseguire i controlli tecnici per assicurare il rispetto degli impegni assunti.

B - COSTI DI MANUTENZIONE

TIPO D'INTERVENTO:

Sono considerate opere di manutenzione agli imboschimenti quelle realizzate nei primi 5 anni di costituzione del nuovo bosco.
(art. 3 lett. b).

Consistono in operazioni colturali le cui spese vengono suddivise in due turni: per i primi 2 anni e per i successivi 3 anni.

Vengono articolati in rapporto all'effettivo costo sostenuto nel quinquennio, così riassunti:

a) Impianti di resinose:

primo anno 150 ECU/Ha, secondo anno 350 ECU/Ha, terzo anno 200 ECU/Ha, quarto anno 150 ECU/Ha, quinto anno 100 ECU/Ha;

b) Impianti di latifoglie e piantagioni miste con almeno il 75% di latifoglie, compreso essenze per l'arboricoltura da legno:

primo anno 300 ECU/Ha, secondo anno 700 ECU/Ha, terzo anno 350 ECU/Ha, quarto anno 350 ECU/Ha, quinto anno 200 ECU/Ha.

Come già evidenziato precedentemente non beneficiano di questi aiuti gli impianti di pioppeto.

BENEFICIARI

Gli imprenditori privati che aderiscono all'iniziativa per la costituzione di nuovi impianti di bosco.

Sono esclusi gli impianti effettuati dai Comuni e dagli Enti Pubblici.

Nel caso che gli impianti siano effettuati in primavera il primo anno di manutenzione scatta dall'estate dello stesso anno. Se invece i lavori sono stati ultimati in autunno il primo anno di manutenzione decorre dall'anno successivo.

**C - PREMIO DESTINATO A COMPENSARE LE PERDITE DI REDDITO DEI
TERRENI RIMBOSCHITI**

TIPO D'INTERVENTO:

Sono gli aiuti che vengono concessi agli interessati che hanno costituito un nuovo bosco da liquidarsi per la durata di 20 anni.

(art. 3 lett. c).

Sono ammessi a tali benefici coloro che imboschiscono (con impianti aventi turni fissati dal piano di coltura e conservazione pari o superiore a 20 anni), nelle seguenti misure:

- a) 600 ettaro/anno agli imprenditori agricoli o gruppi di imprenditori agricoli che hanno coltivato la terra prima dell'esecuzione dell'imboschimento;
- b) 150 ettaro/anno ad ogni altro beneficiario che realizzi l'impianto su terreni non coltivati nell'anno precedente.

Sono comunque esclusi da questo beneficio coloro che costituiscono impianti di pioppeto specializzato.

Il premio potrà essere concesso in misura ridotta a quanto previsto nei casi in cui venga valutato un reddito superiore a quello precedentemente ricavabile dalla coltura agraria.

D - MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE

TIPO D'INTERVENTO:

MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE.
(art. 2 lett. d)

Entrano in questo gruppo le seguenti operazioni:

a) miglioramento delle superfici boschive

consistenti:

- nei miglioramenti dei cedui, con esclusione dei castagneti, mediante il loro avviamento all'alto fusto compreso eventuali rinfoltimenti;
- nel recupero e miglioramento dei castagneti da frutto mediante pulizia del sottobosco, asportazione dei polloni sviluppatasi al piede delle piante da frutto, potatura di riforma e di risanamento delle chiome, compresi eventuale rinfoltimenti;
- nel miglioramento dei castagneti da legno mediante l'avviamento all'alto fusto al fine di migliorare la produzione di legname da lavoro;
- nei diradamenti e spalcatore di boschi di conifere dell'età minima di anni 10;
- nella sistemazione e completamento di fasce frangivento costituite con la messa a dimora di piante di alto fusto e di arbusti. La superficie da considerare è quella calcolata in base alla proiezione della chioma della pianta adulta con un minimo (larghezza) di ml.6.00.

Per queste azioni viene richiesto che l'importo sia elevato dai 700 ECU ettaro previsti dal regolamento (CEE) n° 2080/92 a 1200 ECU ettaro.

La superficie minima d'intervento viene fissata in 20.000 mq.

Possono beneficiare gli imprenditori agricoli singoli o associati.

Sono pertanto esclusi gli Enti Pubblici, i Comuni, i Consorzi in cui partecipano gli Enti Pubblici e le Comunità Montane.

b) Strade forestali

I lavori da eseguire devono tendere al miglioramento, manutenzione e potenziamento della viabilità forestale esistente, per agevolare le attività silvicole all'interno dei complessi boschivi e quelle connesse alla

prevenzione e spegnimento degli incendi; gli interventi dovranno essere di ridotto impatto ambientale.

Per le operazioni suddette l'importo dell'aiuto è fino ad un massimo di 18.000 ECU per chilometro da determinarsi sulla base dell'effettivo costo dei lavori.

Ne possono beneficiare gli imprenditori agricoli singoli o associati per opere a servizio di complessi boscati aventi una superficie minima di 150 Ha.

Sono esclusi gli Enti Pubblici, i Comuni, i Consorzi in cui partecipano gli Enti Pubblici e le Comunità Montane.

c) Fasce tagliafuoco e punti d'acqua

Le fasce tagliafuoco devono avere dimensioni idonee alla loro funzione ed alle caratteristiche dei soprassuoli forestali in cui verranno inserite ed adattate alle morfologie del suolo onde evitare grossi scompensi ambientali, mentre i punti d'acqua saranno realizzati mediante la costituzione di invasi e di serbatoi.

La loro capacità dovrà essere calcolata in base alla disponibilità idrica ed alla morfologia del terreno.

Gli interventi potranno fruire dei contributi previsti sempre che gli stessi siano ricompresi nel programma regionale antincendio non finanziabili con il regolamento (CEE) n° 2158/92.

Per gli interventi di cui sopra è previsto un compenso di 150 ECU per ettaro calcolando la superficie che potrà ricadere sotto l'influenza delle strutture summenzionate.

Ne possono beneficiare gli imprenditori agricoli o associati.

Restano esclusi gli Enti Pubblici a qualsiasi titolo.

Al controllo delle operazioni di cui alla presente misura provvederanno gli Enti Delegati con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato.

9 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE

La procedura amministrativa da osservarsi dovranno essere adottate tramite apposito provvedimento della Regione Emilia-Romagna.

Le procedure possono così riassumersi:

- la richiesta dei contributi relativi ai vari interventi dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita domanda (allegato A), in triplice copia, ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione competenti per territorio.
- le domande potranno essere presentate di norma dal 1 febbraio di ogni anno al 30 aprile.
- le decisioni relative alle domande verranno prese entro il 30 settembre di ogni anno.
- i pagamenti saranno effettuati una volta all'anno (possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno) sulla base delle disposizioni che saranno stabilite.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (allegato B);
- una relazione tecnico-economica (allegato C) unitamente alla planimetria catastale, al certificato catastale dell'azienda ed al progetto esecutivo delle opere da eseguire composto da analisi dei prezzi unitari e computo metrico estimativo.

Successivamente al ricevimento della domanda gli Uffici periferici provvederanno alla istruttoria della stessa sulla base del seguente iter:

- redazione del verbale di accertamento preventivo (allegato D) che autorizza ad eseguire i lavori dopo la visita in loco;
- al termine dei lavori l'interessato provvederà a presentare domanda di collaudo (allegato E);
- l'ufficio provvederà successivamente a redigere il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori (allegato F) dopo l'effettuazione del collaudo;
- sarà predisposto e notificato al beneficiario il piano colturale relativo ai lavori di manutenzione all'imboschimento (allegato G);
- sarà predisposto e notificato al beneficiario il piano di coltura e conservazione relativo ai nuovi impianti (allegato H);

Al termine di queste operazioni il Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente provvederà a trasmettere gli elenchi dei beneficiari agli organi regionale e statali competenti per la liquidazione dei contributi compreso gli aiuti riconosciuti per mancato reddito.

La relazione tecnica-economica da allegare alla domanda ed il progetto esecutivo relativo alle operazioni da eseguire dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione con preferenza da un laureato in scienze forestali e/o in agraria.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione e i Servizi Provinciale Difesa del suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali effettueranno le istruttorie delle domande e le verifiche dei lavori eseguiti.

Gli interventi forestali richiamati dal presente programma dovranno essere attuati nel rispetto delle normative vigenti che regolano la materia sia a livello nazionale che regionale (Legge 30.12.23 n. 3267, Piano Nazionale Forestale, Piano Regionale Forestale e L.R. 4.9.81, n. 30).

Per i controlli da effettuare circa l'osservanza degli obblighi assunti in sede di presentazione dai singoli richiedenti, i Servizi soprarichiamati, oltre al proprio personale, potranno avvalersi, previe intese dirette, del Corpo Forestale dello Stato nel rispetto di quanto previsto dall'apposita convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

10- INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

L'attuazione del presente programma è subordinato alla sua approvazione da parte della Commissione CE e all'assunzione da parte dello Stato degli oneri previsti a carico dello Stato membro nonchè alla individuazione delle modalità di liquidazione dei relativi contributi previsti dal regolamento (CEE) n° 2080/92.

Con apposito provvedimento regionale saranno stabilite, sulla base di quanto previsto dalla decisione comunitaria si provvederà a determinare gli importi di spesa per singolo Ente Delegato, la procedura operativa tecnico-amministrativa-contabile in sintonia a quelle ricomprese nel presente programma.

Il programma sarà opportunamente divulgato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè sulla Rivista Agricoltura edita dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Alimentazione.

Ogni Ente Delegato, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, provvederà a pubblicizzare le provvidenze di cui al presente programma attraverso gli organi di informazione, manifesti, ecc. e presso gli operatori agricoli.

11- QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA

Il quadro economico degli interventi è suddiviso in singole schede provinciali, allegate ai relativi piani, riassunte in analoghe schede riepilogative di tutti gli interventi programmati a livello regionale.

Il fabbisogno finanziario è stato esposto rispettivamente in ECU ed in lire italiane (valore dell'ECU in lire 2087).

Il programma ha validità 3 anni a partire dall'annata silvana 1993/94, con trascinarsi dei costi di manutenzione nei 5 anni successivi, mentre per le spese relative alla perdita di reddito sono stati presi in esame solo i primi 5 anni, tralasciando gli oneri successivi fino ai previsti 20 anni.

Il totale del fabbisogno finanziario di cui al presente programma viene determinato in complessive di L. 65.754.736.000 corrispondente ad una spesa in ECU di 31.506.810, di cui:

- nei primi 3 anni L. 56.753.827.000 corrispondenti a 27.193.980. ECU;
- negli anni successivi L. 9.000.906.000 corrispondenti a 4.312.830 ECU, relativi ai soli costi di manutenzione e perdita di reddito.

Le azioni programmate dal presente piano sono così riassunte:

- | | |
|--|-----------|
| - impianti di pioppeti | Ha. 2001; |
| - impianti di resinose | Ha. 133; |
| - impianti di latifoglie o latifoglie miste | Ha. 2303; |
| - miglioramento dei boschi esistenti;
compreso fasce frangivento, | Ha. 4573; |
| - viabilità forestale | Km. 77; |
| - protezione e salvaguardia degli
incendi boschivi su | Ha. 4330. |

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Regolamento CEE 2080/92

**TABELLE DI CONVERSIONE
CON ECU A £ 2.087**

TABELLA 1

REGIONE EMILIA ROMAGNA

 RIPARTIZIONE ANNUALE DEL COSTO DEGLI INTERVENTI (Importi in milioni di Lire)
 PERIODO 1994-1996 CON TRASLINAMENTO PER 5 ANNI PER MANUTENZIONE E PERMANENTE DI REDDITO

ECU = Lire 2.087

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PARTECIPAZIONE	ANNO 1994 Lire	ANNO 1995 Lire	ANNO 1996 Lire	TOTALE TRIENNIO Lire	TOTALE TRIENNIO ECU	1997 - 2000 Lire	TOTALE IMPEGNO Lire	TOTALE IMPEGNO ECU
PIACENZA	FEAOG	1179,668	1199,890	984,832	3364,410	1612,080			
	STATO	1179,668	1199,890	984,832	3364,410	1612,080			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	2359,336	2399,780	1969,664	6728,821	3224,160	928,905	7657,726	3669,250
PARMA	FEAOG	1504,581	1518,063	1515,556	4538,200	2174,510			
	STATO	1504,581	1518,063	1515,556	4538,200	2174,510			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	3009,162	3036,126	3031,112	9076,400	4349,020	1288,870	10365,270	4966,590
REGGIO EMILIA	FEAOG	754,987	768,469	741,286	2314,742	1109,125			
	STATO	754,987	768,469	741,286	2314,742	1109,125			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	1509,974	1536,938	1582,572	4629,484	2218,250	728,696	5358,990	2567,360
MODENA	FEAOG	1307,745	1321,221	1321,498	3950,470	1892,895			
	STATO	1307,745	1321,221	1321,498	3950,470	1892,895			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	2615,490	2642,441	2642,996	7900,940	3785,790	1165,640	9066,585	4346,310
BOLOGNA	FEAOG	1442,564	1476,269	1526,152	4444,986	2129,845			
	STATO	1442,564	1476,269	1526,152	4444,986	2129,845			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	2885,128	2952,538	3052,306	8889,972	4259,690	1470,876	10360,850	4964,470
FERRARA	FEAOG	1223,484	1230,224	1233,595	3687,303	1766,795			
	STATO	1223,484	1230,224	1233,595	3687,303	1766,795			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	2446,968	2460,448	2467,190	7374,606	3533,590	741,505	8116,110	3888,890
RAVENNA	FEAOG	817,294	846,482	901,764	2565,540	1229,295			
	STATO	817,294	846,482	901,764	2565,540	1229,295			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	1634,588	1692,964	1803,528	5131,080	2458,590	1259,346	6390,425	3062,010
FORLÌ	FEAOG	930,252	950,475	980,808	2861,535	1371,125			
	STATO	930,252	950,475	980,808	2861,535	1371,125			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	1860,504	1900,950	1961,616	5723,070	2742,250	1172,926	6896,000	3304,260
RIMINI	FEAOG	206,004	212,745	230,978	649,727	311,360			
	STATO	206,004	212,745	230,978	649,727	311,360			
	BENEFICIARI	-	-	-	-	-			
	TOTALE	412,008	425,490	461,956	1299,454	622,720	244,226	1543,680	739,670
TOTALI	TOTALE	18733,158	19047,688	18979,981	56753,827	27193,980	9000,906	65754,736	31506,810

TABELLA 2

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COSTO D'IMBOSCHIMENTO (PERIODO 1994-1995-1996) (Importi in milioni di Lire.)
 ECU = Lire 2.087

AMMINISTRAZ. PROVINCIALE	PIOPI		RESINOSE		LATIFOGIE O PIANTAGIONI MISTE		TOTALE LIRE	TOTALE ECU
	Ha.	COSTO	Ha.	COSTO	Ha.	COSTO		
DIACENZA	210	1094,730	-	-	240	2003,410	3098,140	1484,495
PARMA	170	539,627	-	-	380	3007,463	3547,090	1699,610
REGGIO EMILIA	30	156,525	36	225,395	205	1711,340	2093,260	1003,000
MODENA	200	1213,373	20	121,337	320	2585,831	3920,541	1878,550
BOLOGNA	200	862,842	40	242,675	350	2851,201	3936,718	1886,300
FERRARA	885	4617,555	-	-	190	1585,474	6203,029	2972,220
RAVENNA	270	1408,590	10	62,556	240	2902,064	3473,210	1664,210
FORLI	6	23,498	24	138,985	315	2399,081	2561,564	1227,390
RIMINI	30	156,527	3	18,740	63	494,651	669,918	320,995
TOTALI	2001	10073,267	133	809,688	2303	1860,515	29503,470	14136,770

TABELLA 3

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COSTI DI MANUTENZIONE (PERIODO 1994-2000) (Importi in milioni di Lire) ECU = Lire 2067

AMMINISTRAZ. PROVINCIALE	RESIDUOSE			LATIFOGGIE O PIANTAGIONI HISTE			TOTALE Lire	TOTALE ECU
	PRIMI 2 ANNI Ha	COSTO	ANNI SUCCESSIVI Ha	PRIMI 2 ANNI Ha	COSTO	ANNI SUCCESSIVI Ha		
PIACENZA	-	-	-	240	-	240	950.474	455.425
	-	-	-	-	500.178	-	-	-
PARMA	-	-	-	380	-	380	1.418.298	679.590
	-	-	-	-	754.846	-	-	-
REGGIO EMILIA	36	-	36	205	-	205	884.262	423.700
	-	37.566	-	-	427.835	-	-	-
MODENA	20	20.223	20	320	633.650	320	1.247.077	597.547
	-	-	-	-	17.526	-	-	-
BOLOGNA	40	40.446	40	350	-	350	1.442.565	691.215
	-	-	-	-	726.675	-	-	-
FERRARA	-	-	-	190	-	190	752.290	360.465
	-	-	-	-	396.368	-	-	-
RAVENNA	40	40.381	10	240	500.583	240	970.697	465.115
	-	-	-	-	9.167	-	-	-
FORLI	24	22.919	24	315	593.205	315	1.172.927	562.015
	-	-	-	-	17.527	-	-	-
RIMINI	3	3.127	3	63	-	63	255.765	122.550
	-	-	-	-	2.818	-	-	-
TOTALI	133	134.662	133	2303	4.664.825	2303	9.094.355	4.357.620

TABELLA 4

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PREMIO DESTINATO A COMPENSARE LE PERDITE DI REDDITO (Periodo 1994-2000)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	IMPRENDITORE AGRICOLO		ALTRO BENEFICIARIO DI CUI ALL'ART. 2 p. 2 lett. b		TOTALE Lire	TOTALE ECU
	Ha.	COSTO L.	Ha.	COSTO L.		
PIACENZA	200	1.251,122	40	62,017	1.313,139	629.200
PARMA	250	1.563,902	130	202,228	1.766,130	846.250
REGGIO EMILIA	119	744,418	122	190,796	935,214	448.110
MODENA	240	1.501,346	100	156,390	1.657,736	794.315
BOLOGNA	300	1.870,615	90	139,539	2.010,154	963.180
FERRARA	150	938,341	40	62,016	1.000,357	479.330
RAVENNA	175	1.094,731	75	117,292	1.212,023	580.750
FORLI	280	1.567,947	59	90,329	1.658,276	794.570
RIMINI	48	311,037	18	29,300	340,337	163.075
TOTALI	1762	10.843,459	674	1.049,907	11.893,366	5.698.780

IMPORTI IN MILIONI DI LIRE - ECU = L. 2.087

TABELLA 5

REGIONE EMILIA ROMAGNA

MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE (Periodo 1994-1995-1996)
(Importi in milioni di lire) ECU = L. 2087

AMMINISTRAZ. PROVINCIALE	MIGLIORAMENTO SUPERF. BOSCHIVE		RINNOV. O MIGLIOR. SUGHERETI		STRADE FORESTALI		FASCE TAGLIAIE E PUNTI D'ACQUA		TOTALE Lire	TOTALE ECU
	Ha.	COSTO L.	Ha.	COSTO L.	Km.	COSTO L.	Ha.	COSTO L.		
PIACENZA	755	1890,164	-	-	10	374,798	100	31,008	2295,980	1100,130
PARMA	840	2102,693	-	-	30	1126,980	1300	404,080	3633,753	1741,130
REGGIO EMILIA	217	543,455	-	-	20	751,320	400	150,577	1445,382	692,550
MODENA	650	1607,584	-	-	10	337,048	1000	296,602	2241,234	1073,900
BOLOGNA	1080	2627,625	-	-	1	33,704	1000	310,085	2971,414	1423,775
FERRARA	65	160,434	-	-	-	-	-	-	160,434	76,875
RAVENNA	300	734,494	-	-	-	-	-	-	734,494	351,935
FORLI	555	1179,668	-	-	6	202,228	450	121,337	1503,233	720,285
RIMINI	111	277,659	-	-	-	-	-	-	277,659	133,050
TOTALI	4573	11123,776	-	-	77	2826,078	4330	1313,689	15263,543	7313,630

TABELLA 6

REGIONE EMILIA ROMAGNA

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI 1994-1996 CON TRASCIAMAMENTO FINO AL 2000. (Importi in milioni di lire) ECU = £ 2087 -

AMMINISTRAZ. PROVINCIALE	TABELLA 2 COSTO RINDOSCHIMENTO		TABELLA 3 COSTO MANUTENZIONI		TABELLA 4 PREMIO PERDITA RENDITO		TABELLA 5 COSTO MIGLIORAMENTO SUPERFICI STATO BENEFIC.		TABELLA Line	TOTALE ECU
	FEAOG £	STATO £	BENEFIC. £	FEAOG £	STATO £	BENEFIC. £	FEAOG £	STATO £		
PIACENZA	1549,072	1549,072	-	475,237	475,237	-	656,569	656,569	3828,863	1834,625
									3828,863	1834,625
PARMA	1773,546	1773,546	-	709,148	709,148	-	883,065	883,065	5182,635	2483,295
									5182,635	2483,295
REGGIO EMILIA	1046,630	1046,630	-	442,132	442,132	-	467,606	467,606	2679,045	1283,680
									2679,045	1283,680
MODENA	1960,270	1960,270	-	623,539	623,539	-	828,867	828,867	4533,293	2172,155
									4533,293	2172,155
BOLOGNA	1968,359	1968,359	-	721,282	721,282	-	1004,403	1004,403	5180,425	2482,235
									5180,425	2482,235
FERRARA	3101,514	3101,514	-	376,145	376,145	-	500,178	500,178	4058,055	1944,445
									4058,055	1944,445
RAVENNA	1736,605	1736,605	-	485,348	485,348	-	606,013	606,013	3195,212	1531,005
									3195,212	1531,005
FORLI	1280,781	1280,781	-	586,464	586,464	-	829,138	829,138	3448,000	1652,130
									3448,000	1652,130
RIMINI	334,958	334,958	-	127,883	127,883	-	170,169	170,169	771,840	369,835
									771,840	369,835
TOTALI	14751,735	14751,735	-	4547,178	4547,178	-	5946,008	5946,008	65754,736	31506,810

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Regolamento CEE 2080/92

**ANALISI DEI COSTI UNITARI
DEGLI INTERVENTI**



QUESTIONARIO

sugli aspetti finanziari da compilare e a presentare con
i programmi presentati relativi ai regolamenti (CEE) 2080/92.

1. Applicazione pratica

1. Il programma riguarda delle misure già in vigore?

- integralmente ☐
- parzialmente ☐
- no ☒

2. In caso affermativo, in che misure è stato applicato?

- riguardo il numero di beneficiari/anno;
- riguardo le spese annue nazionali.

3. In caso negativo, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative occorrenti per l'applicazione del programma sono già definite?

- sì, tutte ☒
- qualcuna ☐
- nessuna ☐

4. In caso negativo, qual'è il termine previsto per definirle: precisare il numero di mesi

- a partire da questo momento
- oppure
- a partire dalla data d'approvazione del programma.

5. Le domande d'adesione possono essere presentate:

- in qualsiasi momento sì ☐ no ☒
- in certi periodi (precisare): dal 19. FEBBRAIO AL 30. APRILE



- entro un termine di..... settimane (precisare);
- oppure
- ad una determinata data³⁰...settem (Indicare quale).

- una volta all'anno sì ☒ no ☐
- volte all'anno (precisare quante volte)
- oppure
- secondo lo stato d'avanzamento di certi lavori (da precisare).

- entro un limite di..... settimane a partire dalla decisione (indicare il limite);
- oppure
- ad una determinata data: 31 dicembre (indicare quale).

- diffusione di una pubblicità: completamente ☐
parzialmente ☒
non ancora iniziata ☐

- invio di formulari di domande ai beneficiari potenziali:
- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| completa | <input type="checkbox"/> |
| parziale | <input checked="" type="checkbox"/> |
| non ancora fatto | <input type="checkbox"/> |

- ricezione delle domande: completa ☐
parziale ☐
non ancora iniziata ☒

- | | | |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| - esame delle domande: | completo | <input type="checkbox"/> |
| | parziale | <input type="checkbox"/> |
| | nessuno | <input checked="" type="checkbox"/> |

- | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| - approvazione delle domande: | completamente | <input type="checkbox"/> |
| | parzialmente | <input type="checkbox"/> |
| | nessuna | <input checked="" type="checkbox"/> |

9. Indicare il costo preventivo separatamente per ogni tipo di aiuto ammissibile a finanziamento comunitario con le ipotesi riguardanti i diversi elementi di stima di detto costo e della sua quota ammissibile (per es. beneficiari, SAU, UBA, aiuti da assegnare, durata media di concessione dell'aiuto, ecc.).

Ciascuna riga di detta tabella corrisponde ai nuovi aderenti ammessi al regime nell'anno in questione.

- sono iscritti o proposti nel bilancio

1992	(indicare il montante)
1993	
1994	

- per 1993:
- per 1994:

- La misura sarà attuata solo ed in quanto la UE e lo STATO avranno provveduto a comunicare la definitiva disponibilità finanziaria.

**SPESE DI INVESTIMENTO PER IMBOSCHIMENTI E MIGLIORAMENTO SUPERFICI BOSCADE
MANUTENZIONI E PREMI PER MANCATO REDDITO (espressi in milioni)**

E.C.U. = Lit. 2.087

TIPOLOGIE DI INTERVENTO	ANNO 1994		ANNO 1995		ANNO 1996		ANNI 1997 - 2000		TOTALI		E.C.U.
	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	Ha / Km	Importo	
A - Imboschimenti											
Pioppeti	650	3.273,810	670	3.344,324	681	3.455,133	0	0	2.001	10.073,267	4.826.672
Resinose	42	263,155	45	268,815	46	277,718	0	0	133	809,688	387.965
Latifoglie	745	6.051,667	765	6.182,010	793	6.386,838	0	0	2.303	18.620,515	8.922.143
B - Miglioramenti											
Migl. Sup. Bosc.	1.485	3.677,140	1.518	3.718,050	1.570	3.728,586	0	0	4.573	11.123,776	5.330.032
Viabilità Forestale	25	920,880	27	940,715	25	964,483	0	0	77	2.826,078	1.354.135
Fasce Tagliafuoco	1.407	426,948	1.437	436,144	1.486	450,597	0	0	4.330	1.313,689	629.463
C- Costi manutenzione											
Resinose biennio	42	31,262	87	44,043	91	46,068	46	13,289	133	134,662	64.524
Resinose triennio	0	0	0	0	46	11,996	357	93,119	133	105,115	50.366
Latifoglie biennio	745	1.054,460	1.510	1.929,177	1.558	1.577,780	793	103,406	2.303	4.664,823	2.235.181
Latifoglie triennio	0	0	0	0	745	451,782	6.164	3737,973	2.303	4189,755	2.007.549
D - Premio mancato reddito											
Imprenditore Agricolo	973	2.772,836	1.158	1.933,410	1.762	1.447,000	6.448	4.690,212	1.762	10.843,459	5.195.711
Altri Beneficiari	219	261,000	442	251,000	673	175,000	2.692	362,907	674	1.049,907	503.069
		18.733,158		19.047,688		18.972,981		9.000,906		65.754,736	31.506.810

REGIONE EMILIA ROMAGNA

1

pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

TAB. 1 - Regolamento (CEE) 2000/92

ANNO	previdenza del numero di ha	IMBOSCHIMENTO - articolo 3 - lettera a)						esercizi successivi
		dal 16.10.83 al 15.10.84	dal 16.10.84 al 15.10.85	dal 16.10.85 al 15.10.86	dal 16.10.86 al 15.10.87	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.88 al 15.10.89	
1994	--	--	--	--	--	--	--	--
1995	800	--	3.200,000	2.000,000	--	--	--	--
1996	2.000	--	--	4.000,000	5.000,000	4.000,000	--	--
1997	1.100	--	--	--	2.500,000	2.500,000	2.150,000	--
1998	537	--	--	--	--	1.000,000	2.000,000	1.153,470
TOTALE	4.437	--	3.200,000	6.000,000	7.500,000	7.500,000	4.150,000	1.153,470

In totale L. 29.003,470

Pg. 11

REGIONE EMILIA ROMAGNA

TAB. 2 - Regolamento (CEE) 2080/82

Milioni di lire

pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdione del numero di tra	MANUTENZIONE - articolo 3 - lettera b)							esercizio successivo
		dal 16.10.83 al 15.10.84	dal 16.10.84 al 15.10.85	dal 16.10.85 al 15.10.86	dal 16.10.86 al 15.10.87	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.88 al 15.10.89	
1984	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1986	500	550,000	550,000	550,000	275,000	275,000	275,000	275,000	585,100
1987	1.100	--	--	1.150,000	1.150,000	575,000	575,000	575,000	755,100
1988	700	--	--	--	735,000	735,000	735,000	375,000	755,100
1989	135	--	--	--	--	150,000	150,000	150,000	234,155
TOTALE	2.435	550,000	550,000	1.700,000	2.160,000	1.735,000	1.735,000	1.375,000	1.574,355
In totale L. 9.094,355									

Pag. 12

TAB. 3 - Regolamento (CEE) 2080/92 Milioni di lire pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previsione del numero di ha	COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO - articolo 3 - lettera c)						
		dal 18.10.93 al 18.10.94	dal 18.10.94 al 18.10.95	dal 18.10.95 al 18.10.96	dal 18.10.96 al 18.10.97	dal 18.10.97 al 18.10.98	dal 18.10.98 al 18.10.99	esercizi successivi
1994	--	--	--	--	--	--	--	--
1995	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	--
1996	1.100	--	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,000	1.050,120
1997	700	--	--	700,000	700,000	700,000	700,000	1.400,120
1998	136	--	--	--	--	136,000	136,000	371,126
TOTALE	2.436	500,000	1.550,000	2.250,000	2.386,000	2.386,000	2.386,000	2.821,366
In totale								£. 11.893,366

Per le perdite di reddito vanno aggiunti gli importi relativi ai successivi 15 anni di innegno per un importo complessivo di L. 35.684,074= pari a L. 2.378,672= medie annue, con pagamenti d'effettuarsi fino al 2018.

Pag. 13

4

TAB. 4 - Regolamento (CEE) 2000/82

ANNO	previsione del numero di ha	* MIGLIORAMENTO SUPERFICII BOSCHIVE E SISTEMAZIONE FRANGIVENTO- articolo 3 - lettera d)						
		dal 18.10.83 al 15.10.84	dal 18.10.84 al 15.10.85	dal 18.10.85 al 15.10.86	dal 18.10.86 al 15.10.87	dal 18.10.87 al 15.10.88	dal 18.10.88 al 15.10.89	esercizi successivi
1984	500	--	1.000,000	215,000	--	--	--	--
1985	1.500	--	--	3.000,000	675,000	--	--	--
1986	2.000	--	--	--	3.500,000	1.164,000	--	--
1987	573	--	--	--	--	1.100,000	369,776	--
1988	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE	4.573	--	1.000,000	3.215,000	4.275,000	2.264,000	369,776	--
		In totale €. 11.123,776						

Miliardi di lire pagamenti effettuati ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

TAB. 5 - Regolamento (CEE) 2080/92

ANNO	previsione del numero di ha	RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO SUGHERETI - articolo 3 - lettera d)						esercizi successivi
		dal 16.10.93 al 16.10.94	dal 16.10.94 al 15.10.95	dal 16.10.95 al 15.10.96	dal 16.10.96 al 16.10.97	dal 16.10.97 al 15.10.98	dal 16.10.98 al 15.10.99	
1994	N	E	G	A	T	I	V	O
1995								
1996								
1997								
1998								
TOTALE								

TAB. 6 - Regolamento (CEE) 2080/92

Milioni di lire

pagamenti effettuati al beneficiario durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previsione del numero di km	8TRADE FORESTALI - articolo 3 - lettera a)					
		dal 06.10.03 al 15.10.04	dal 16.10.04 al 15.10.05	dal 16.10.05 al 15.10.06	dal 16.10.06 al 15.10.07	dal 16.10.07 al 15.10.08	dal 16.10.08 al 15.10.09
1904	--	--	--	--	--	--	--
1995	15	--	--	300,000	250,000	--	--
1996	30	--	--	--	500,000	500,000	--
1997	20	--	--	--	--	500,000	235,000
1998	12	--	--	--	--	--	200,000
							241,078
TOTALE	77	--	--	300,000	750,000	1.100,000	435,000
							241,078
		In totale L. 2.626,078					

TAB. 7 - Regolamento (CEE) 2080/82

Miliardi di lire

pagamenti effettuati ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

ANNO	previdione del numero di ha coperta	FASCE TAGLIAFUOCO E PUNTI D'ACQUA - articolo 3 - lettera d)						
		dal 16.10.83 al 15.10.84	dal 16.10.84 al 15.10.85	dal 16.10.85 al 15.10.86	dal 16.10.86 al 15.10.87	dal 16.10.87 al 15.10.88	dal 16.10.88 al 15.10.89	esercizi successivi
1984	500	--	100,000	50,000	--	--	--	--
1985	2.000	--	--	400,000	200,000	--	--	--
1986	1.300	--	--	--	300,000	100,000	--	--
1987	530	--	--	--	--	100,000	63,689	--
1988	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE	4.330	--	100,000	450,000	500,000	200,000	63,689	--
		In totale L. 1.313,689						

REGIONE EMILIA ROMAGNA

8

pagamenti effettivi ai beneficiari durante ogni esercizio finanziario

TAB. 8 - Regolamento (CEE) 2080/82

Miliardi di lire

ANNO	previdenza del numero di ha e km	TOTALE - articolo 3 - lettera a), b), c), d)							
		dal 16.10.93 al 15.10.94	dal 16.10.94 al 15.10.95	dal 16.10.95 al 15.10.96	dal 16.10.96 al 15.10.97	dal 16.10.97 al 15.10.98	dal 16.10.98 al 15.10.99	esercizi/ successivi	
1994	--	--	1.100,000	265,000	--	--	--	--	
1995	--	--	3.700,000	6.200,000	1.625,000	500,000	500,000	--	
1996	--	--	550,000	5.600,000	10.725,000	7.189,000	1.325,000	1.050,120	
1997	--	--	--	1.150,000	4.350,000	5.475,000	4.093,465	1.985,220	
1998	--	--	--	--	735,000	1.871,000	2.711,000	2.520,774	
1999	--	--	--	--	--	150,000	150,000	234,155	
TOTALE	--	--	5.350,000	13.215,000	17.435,000	15.185,000	6.779,465	5.790,269	
		PROGRAMMA REGIONALE						in totale S. 65.754,734	

Pg 18

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO AGRICOLTURA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE**

Rif. VI/5918/93
(PORI/DIV/IT/0115)

Questionario

relativo al controllo del programma pluriennale stabilito nel quadro delle misure di accompagnamento.
Descrizione degli elementi costituenti il sistema di controllo per l'applicazione del Regolamento (CEE) n° 2080/92.

1. Organizzazione amministrativa - Organi di controllo.

L'organizzazione amministrativa ed il controllo per l'applicazione del Reg. (CEE) n° 2080/92, è operante con il coinvolgimento degli organi centrali, individuati nell'Assessorato Agricoltura in collaborazione con l'Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente, e di quelli decentrati che afferiscono ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione in collaborazione con i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna.

1.1 Individuazione degli Enti che intervengono nella attuazione delle misure e ruoli attribuiti a ciascuno:

a) L'Assessorato Agricoltura svolge l'attività di coordinamento attraverso il Servizio Produzioni Agricole con il Servizio Parchi dell'Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente il quale, nell'ambito di un'azione combinata, svolge i seguenti compiti:

- predisposizione dei programmi;
- definizione delle metodologie e delle procedure (gestione dei controlli, normative ecc.);
- definizione delle norme tecniche.

b) Gestione operativa: nell'ambito del contesto di cui alla lettera a) il Servizio Produzioni Agricole dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura svolge un'azione di coordinamento degli Uffici competenti dei singoli Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione periferici, i quali hanno i seguenti compiti:

- ricevimento delle domande;
- istruttoria tecnico amministrativa delle domande e relativi controlli;

- definizione dell'elenco dei beneficiari;
- controlli in azienda;
- trasmissione degli elenchi dei beneficiari e dei verbali di controllo all'Organismo erogatore degli aiuti.

1.2 Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative esistenti finalizzate all'applicazione del Reg. (CEE) 2080/92.

- L.n. 241 del 7/8/90 recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 55 del 19/3/90 e successive modificazioni recanti norme "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"; Piano territoriale Paesistico Regionale reso esecutivo con delibera regionale n° 1338 del 28/1/93.
- L.r. 30 del 4/9/81 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/5/74 n° 11 e 24/1/75 n° 6";

1.3 Descrizione del circuito finanziario del F.E.A.O.G. al beneficiario finale.

Gli elenchi di proposta di liquidazione, redatti da parte dei Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione dovranno essere inviati entro il 30 settembre di ogni anno all'Assessorato Regionale Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole, il quale provvede alla trasmissione degli elenchi al Ministero del Tesoro che a sua volta provvede alla liquidazione dei contributi ai beneficiari.

1.4 Descrizione dei diversi livelli di controllo esercitati dallo Stato e ruolo assunto.

1.4.1 Funzioni di controllo.

- La Regione, attraverso i Servizi periferici provvede ad effettuare i controlli che riguardano:
 - 1) verifica del possesso dei requisiti necessari per accedere al premio e controllo della documentazione;
 - 2) l'istruttoria in loco dei progetti presentati dalle ditte;
 - 3) collaudo dei lavori eseguiti che siano stati regolarmente autorizzati;

- 4) predisposizione del piano di coltura e conservazione, che riporta le prescrizioni da osservare per una buona gestione degli impianti arborei.

2. Caratteristiche e frequenza delle verifiche.

2.1 Verifiche da effettuare in occasione della domanda di aiuto.

I Servizi periferici effettuano l'istruttoria attraverso le operazioni dirette alla verifica della ricevibilità e della regolarità formale delle domande stesse attraverso le seguenti modalità:

- in occasione della verifica della domanda, qualora risultasse carente della documentazione richiesta, la stessa viene restituita al richiedente;
- la domanda è respinta qualora risultino mancanti i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al regime di aiuti.

2.1.2 Verifiche da effettuare in azienda in fase istruttoria.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione in collaborazione con i Servizi Provinciali della Difesa del Suolo dell'Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente, effettuano l'istruttoria in azienda per la verifica dei progetti presentati, e predispongono al termine della verifica il verbale d'istruttoria preliminare. I sopralluoghi vengono effettuati in ogni caso previo invio all'azienda del relativo avviso come previsto dall'apposita regolamentazione comunitaria.

2.2 Verifica da effettuare prima del pagamento.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione ricevuta la comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte della ditta richiedente, verificato lo stato finale dei lavori, effettua il collaudo degli stessi in azienda unitamente al Servizio Provinciale della Difesa del Suolo e redigono il verbale di collaudo finale, il piano colturale relativo ai lavori di manutenzione all'imboschimento valido per cinque anni, ed il piano di coltura e conservazione relativo ai nuovi impianti per una corretta gestione degli stessi. Per quanto riguarda gli interventi alle strutture ed al miglioramento delle superfici boscate si prevedono le stesse procedure ad eccezione della compilazione dei piani colturali di manutenzione e del piano di coltura e conservazione.

2.3 Controlli da effettuare in loco a campione.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione nell'ambito dei primi cinque anni d'impianto, provvedono ad effettuare in azienda, con il preavviso previsto dall'apposita regolamentazione comunitaria, la verifica delle operazioni colturali prescritte dal piano di manutenzione.

Tali controlli sono previsti in misura del 20% all'anno delle aziende interessate. Il sorteggio delle aziende viene effettuato a livello dei Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione in collaborazione dei Servizi Provinciali della Difesa del Suolo. Le aziende sorteggiate vengono escluse dai successivi sorteggi.

Con la suddetta verifica viene controllato anche il rispetto degli impegni assunti di carattere generale e l'assenza di cumulo di più benefici di carattere comunitario, nazionale e regionale.

3. Sanzioni.

Qualora in fase di istruttoria a seguito di verifica aziendale venga accertata una discordanza fra quanto progettato e quanto accertato la domanda viene ugualmente accolta e l'aiuto viene calcolato sulla base dell'accertamento preliminare, sempre che risultino presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al regime di aiuti.

In occasione dei sopralluoghi di collaudo dopo l'ultimazione dei lavori, qualora non si riscontri la buona esecuzione delle operazioni previste, viene concessa l'opportunità di completare i lavori come prescritto.

La disposizione deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal rappresentante della ditta interessata.

Successivamente ai controlli di collaudo, vengono effettuate le verifiche a campione; in questo caso, qualora la ditta non abbia ottemperato a quanto prescritto nelle disposizioni emanate, si provvede alla verbalizzazione, da far sottoscrivere anche alla ditta interessata, dell'inadempienza e il Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, comunica la decadenza dai benefici all'azienda ed informa, con la trasmissione del relativo verbale, il Ministero del Tesoro, che provvederà al recupero dell'importo relativo all'aiuto erogato maggiorato del tasso ufficiale di sconto.

Oltre le suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrano gli estremi di legge.

A) CONTRIBUTI ALL'IMBOSCHIMENTO (art. 2 par. 1 lett. a e art. 3 lett. a)

- 1) **COSTO PER IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO PER ARBORICOLTURA DA LEGNO CON LATIFOGLIE A CICLO BREVE.**
N° 280 piante/ha con sesto d'impianto 6,00 x 6,00
(Importo in lire italiane).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno mediante aratura profonda	450.000
2) Concimazione minerale di fondo	600.000
3) Fresatura incrociata	300.000
4) Apertura buche con trivella e messa a dimora piantine (n° 280)	1.400.000
5) Acquisto pioppelle con certificato d'acquisto (n° 280) compreso carico, trasporto e scarico	1.960.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	390.000

Totale costo dell'impianto L. 5.100.000

L. 5.100.000 : 280 = L. 18.215 x pianta (uguale comunque a ECU 8,75 a pianta)

Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione e livellamento del terreno e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU.

- 2) **COSTO PER L'IMBOSCHIMENTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN BOSCO PERMANENTE CON RESINOSE.**

N° 1.600 piante/ettaro con sesto impianto 2,50 x 2,50
(Importo in lire italiane).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno	280.000
2) Apertura buche a mano e messa a dimora piantine (n° 1.600)	3.000.000
3) Acquisto piantine di resinose in fito- cella con certificato d'origine (n° 1.600) compreso carico, trasporto e scarico	2.400.000
4) Spese generali e assistenza tecnica 8% con arrotondamento	420.000

Totale costo dell'impianto L. 6.100.000

L. 6.100.000 : 1600 = L. 3.810 x pianta (uguale comunque a ECU 1,82 a pianta)

Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione del terreno e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 3.000 ECU.

3) **COSTO PER L'IMBOSCHIMENTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN BOSCO PERMANENTE CON 75% DI LATIFOGLIE E 25% DI RESINOSE. (BOSCO POLIFUNZIONALE)**

N° 1.100 piante/ettaro con sesto d'impianto 3,00 x 3,00 (Importo in lire italiane).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno	280.000
2) Apertura buche a mano e messa a dimora piantine (n° 1.100)	3.200.000
3) Acquisto piantine con certificato di origine con latifoglie a radice nuda e resinose in fitocella (n° 1.100) compreso carico, trasposto e scarico	2.400.000
4) Spese generali e assistenza tecnica 8% con arrotondamento	470.000

Totale costo dell'impianto L. 6.350.000

L. 6.350.000 : 1100 = L. 5.770 x pianta (uguale comunque a ECU 2,76 a pianta)

Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione ed il livellamento del terreno e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU.

4) **COSTO PER L'IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO CON ARBORICOLTURA (FORESTALE PRODUTTIVA) DA LEGNO.**

N° 1.100 piante/ettaro con sesto d'impianto 3,00 x 3,00 (Importo in lire italiane).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno	280.000
2) Concimazione minerale localizzata	300.000
3) Apertura buche e messa a dimora piantine (n° 1.100)	2.500.000
4) Acquisto delle piantine miste con certificato d'origine (latifoglie 75% e max 25% di resinose) compreso carico, trasporto e scarico	2.300.000
4) Spese generali e assistenza tecnica 8% con arrotondamento	420.000

Totale costo imboschimento L. 5.800.000

L. 5.800.000 : 1100 = L. 5.270 x pianta (uguale comunque a ECU 2,52 a pianta)

Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione dei terreni e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU.

- 5) COSTO PER L'IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO CON ARBORICOLTURA DA LEGNO CON LATIFOGLIE PREGIATE
N° 280 piante/ettaro con sesto d'impianto 6,00 x 6,00
(Importo in lire italiane).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno mediante aratura profonda	450.000
2) Concimazione organica di fondo	500.000
3) Fresatura incrociata	300.000
4) Apertura buche con trivella e messa a dimora piante (n° 280)	1.120.000
5) Acquisto piantine con certifi- cazione d'origine compreso carico, trasporto e scarico	2.240.000
4) Spese generali ed assistenza tecnica per allineamenti 8% con arrotondamento	390.000
Totale costo imboschimento L. 5.000.000	

L. 5.000.000 : 280 = L. 17.855 x pianta (uguale comunque a ECU 8,55 a pianta)

Può essere riconosciuta, nei casi ove risulti essere indispensabile, una maggiorazione di spesa per la sistemazione dei terreni e comunque il contributo massimo concedibile è fissato in 4.000 ECU.

- 6) COSTO PER L'IMPIANTO DI UN ETTARO DI TERRENO AGRARIO CON LATIFOGLIE MICORRIZATE
N° 400 piante/ettaro con sesto d'impianto 5,00 x 5,00
(Importo in lire italiane).

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Preparazione del terreno mediante aratura profonda	450.000
2) Fresatura incrociata	300.000
3) Apertura buche nelle file, messa a dimora e palo tutore (n. 400)	1.000.000
4) Acquisto di latifoglie micorrizate in fitocella con certificazione d'origine (n° 400) compreso carico, trasporto e scarico	10.000.000
5) Costruzione di chiudenda con pali di castagno e quattro ordini di filo di ferro spinato e tabelle monitorie (m.l. 400)	2.000.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	1.100.000

Totale costo imboschimento L. 14.850.000

Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita di 4.000 ECU equivalente, comunque, a 10 ECU a pianta messa a dimora.

7) COSTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI HA 1.00.00 DI
IMBOSCHIMENTO ESEGUITO CON PIANTE RESINOSE

AL PRIMO ANNO

- Cure colturali attorno alle piantine	L. 160.000
- Fresatura incrociata	L. 150.000
ha.	<u>L. 310.000</u>

AL SECONDO ANNO

- Sostituzione delle piante fallite con nuove piantine	L. 250.000
- Cure colturali attorno alle piantine	L. 160.000
- Fresatura incrociata	L. 150.000
- Concimazione localizzata	L. 170.000
ha.	<u>L. 730.000</u>

Nei primi due anni in totale L.1.040.000

AL TERZO ANNO

- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Fresatura incrociata	L. 150.000
- Concimazione localizzata	L. 105.000
ha.	<u>L. 415.000</u>

AL QUARTO ANNO

- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Fresatura incrociata	L. 150.000
ha.	<u>L. 310.000</u>

AL QUINTO ANNO

- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Fresatura semplice	L. 40.000
ha.	<u>L. 200.000</u>

Nei successivi 3 anni in totale L. 925.000

In totale nei cinque anni L.1.965.000

Il contributo massimo concedibile nei cinque anni non può superare i 950 ECU.

8) COSTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI HA 1.00.00 DI
IMBOSCHIMENTO ESEGUITO CON PIANTE MISTE DI LATIFOGLIE E
RESINOSE COMPRESSE QUELLE MICORRIZATE

AL PRIMO ANNO

- Fresatura incrociata	L. 150.000
- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Irrigazione di soccorso	L. 315.000

ha. L. 625.000

AL SECONDO ANNO

- Sostituzione delle piante fallite con nuove piantine	L. 500.000
- Potatura di formazione	L. 350.000
- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Fresatura incrociata	L. 150.000
- Irrigazione di soccorso	L. 300.000

ha. L. 1.460.000

Nei primi due anni in totale L. 2.085.000

AL TERZO ANNO

- Fresatura incrociata	L. 150.000
- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Irrigazione di soccorso	L. 300.000
- Potatura di formazione	L. 120.000

ha. L. 730.000

AL QUARTO ANNO

- Fresatura incrociata	L. 150.000
- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Irrigazione di soccorso	L. 300.000
- Potatura di formazione	L. 120.000

ha. L. 730.000

AL QUINTO ANNO

- Fresatura semplice	L. 75.000
- Cure colturali localizzate	L. 160.000
- Potatura di formazione	L. 100.000
- Irrigazione di soccorso	L. 80.000

ha. L. 415.000

Nei successivi 3 anni in totale L. 1.875.000

In totale nei cinque anni L. 3.960.000

Il contributo massimo concedibile nei cinque anni non può
superare i 1.900 ECU.

9) COSTO DELL'AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DI UN ETTARO DI BOSCO CEDUO DI ESSENZE MISTE, COMPRESO IL CASTAGNO

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Taglio selettivo e depezzatura in tronchetti	2.000.000
2) Sistemazione della ramaglia a cumuli o strisce	800.000
3) Accurata ripulitura delle fascie esterne del bosco e salvaguardia dagli incendi	500.000
4) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	260.000
Totale costo del lavoro L.	3.560.000

Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita e cioè a 1.200 ECU.

Per quanto riguarda la sistemazione ed il completamento delle fascie frangivento esse verranno determinate con i costi di cui sopra considerando la piantagione come superficie ragguagliata al miglioramento del bosco che non può comunque superare i 1.200 ECU.

10) COSTO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO MEDIANTE SPALCATURE E DIRADAMENTO A GIOVANE FUSTAIA DI RESINOSE DI HA. 1.00.00

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Selezione e scelta delle piante da diradare	300.000
2) Taglio delle piante soprannumerarie	700.000
3) Spalcatura delle piante da allevare o correggere	800.000
4) Raccolta e ammasso in cumuli della ramaglia	600.000
5) Accurata ripulitura delle fascie perimetrali al bosco per 10 o 15 metri a salvaguardia dagli incendi	400.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	220.000
Totale costo del lavoro L.	3.020.000

Il contributo massimo concedibile non può superare i 1.200 ECU.

11) ANALISI DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI KM. 1,000 DI STRADA FORESTALE DELLA LARGHEZZA DI MT. 3.00 IN MONTAGNA O COLLINA.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Scavi in terra o roccia	20.000.000
2) Ossatura stradale in ghiaione 30 cm.	18.000.000
3) Cunetta laterale a monte	3.000.000
4) Tombini attraversamento n° 10	2.500.000
5) Rinverdimento delle scarpate	5.000.000
6) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	3.800.000
<hr/>	
Totale costo di 1,000 Km. L. 52.300.000	

Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita e cioè a 18.000 ECU (= L. 37.566.000).

12) ANALISI DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI KM. 1,000 DI STRADA FORESTALE DELLA LARGHEZZA DI MT. 3.00 IN PIANURA.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Scavi in terra	7.500.000
2) Ossatura stradale in ghiaione 35 cm.	21.000.000
3) Formazione di banchine laterali	3.000.000
4) Strato di pietrisco 5 cm.	4.500.000
5) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	2.800.000
<hr/>	
Totale costo di 1,000 Km. L. 38.800.000	

Il contributo massimo concedibile è però pari alla somma massima stabilita e cioè a 18.000 ECU (= L. 37.566.000).

13) ANALISI DEL COSTO PER LA MANUTENZIONE DI 1,000 KM. DI STRADA FORESTALE DELLA LARGHEZZA DI MT. 3.00.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Risezionamento carreggiata	3.000.000
2) Manutenzione ossatura stradale 10 cm.	6.000.000
3) Ricarica strato di pietrisco	4.500.000
4) Cunetta laterale	3.000.000
5) Riprofilatura banchine	1.500.000
6) Tombini attraversamento n° 10	2.500.000
7) Rinverdimento scarpate	5.000.000
8) Spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	2.000.000
<hr/>	
Totale costo di 1,000 Km. L. 27.500.000	

Il contributo equivalente in ECU è pari a 13.175.

14) ANALISI DEL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI ML 1,00 DI
FASCIA TAGLIAFUOCO DELLA LARGHEZZA DI ML 10,00.

<u>Descrizione dei lavori</u>	<u>Costi</u>
1) Decespugliamento e taglio ceppaie	80.000
2) Potature degli alberi di contorno	90.000
3) Sgombro del materiale di risulta	60.000
4) Formazione del piano della pista in terra con ruspa meccanica	100.000
5) spese generali ed assistenza tecnica 8% con arrotondamento	20.000
Costo di Ml. 1,000	<u>L. 350.000</u>

Costo di L. 35.000 al mq. di viale tagliafuoco. Per la realtà della Regione Emilia-Romagna si considera una necessità di ml. 1000 di viale tagliafuoco per 1000 ettari di bosco. Ne deriva un costo unitario per ettaro di L. 350.000 (= ECU 167).

15) PREMIO DESTINATO A COMPENSARE LE PERDITE DI REDDITO DEI
TERRENI IMBOSCHITI.

Stima del reddito per ettaro riferita alla ordinarietà delle produzioni in Emilia-Romagna.

Per una valutazione del reddito ritraibile dalla coltivazione di un ettaro di terreno agricolo sito nel territorio dell'Emilia-Romagna si fa riferimento all'indagine: "Struttura e redditi delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna: 1991", pubblicata dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel 1993.

La sopracitata indagine analizza i dati ufficiali della contabilità agraria aziendale finanziata con gli incentivi previsti dal Reg. CEE 79/65, elaborazione RICA-ITALIA-INEA.

TIPOLOGIA DELLE AZIENDE

A) PIANURA

a) (OTE 810) Azienda ad agricoltura generale e latte;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 3.705.000
- Reddito netto ad ettaro L. 3.168.000

b) (OTE 120) Azienda ad indirizzo di coltivazioni erbacee diverse e latte;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 3.965.000
- Reddito netto ad ettaro L. 1.503.000

B) COLLINA

(OTE 810) Azienda ad agricoltura generale e latte;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 4.581.000
- Reddito netto ad ettaro L. 2.168.000

C) MONTAGNA

(OTE 41) Azienda ad indirizzo bovini da latte e foraggero;

- Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 4.562.000
- Reddito netto ad ettaro L. 1.680.000


Gli orientamenti tecnici-economici sopra riportati sono quelli con i più bassi valori di reddito di PLV e reddito netto per SAU nelle diverse zone altimetriche dell'Emilia-Romagna.

Si riporta altresì il grafico inerente i redditi per ettaro nelle aziende campione dell'Emilia-Romagna per zona altimetrica riferita agli anni 1986-1991.

Dai dati esposti, evidenziati anche sul grafico sopra richiamato, si rileva come i redditi netti non risultano mai inferiori al mancato reddito stimato nel Programma Pluriennale Regionale 1994-1996 - Attuativo del Regolamento CEE n. 2080/92 -

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Grafico - Reddito netto per ettaro nelle aziende del campione per zona altimetrica



ANALISI DETTAGLIATE DELLA PERDITA DI REDDITO

Considerato pertanto che i redditi netti, comunque ottenibili, risultano tutti al di sopra della compensazione stabilita dal Regolamento si ritiene opportuno stabilire una quota differenziata sia per fascia altimetrica che per investimento eseguito, quest'ultimo in funzione del possibile futuro utilizzo al termine del ciclo vegetativo.

IMPRENDITORI AGRICOLI

A) PIANURA

- Boschi eseguiti con indirizzi naturalistici su seminativi in produzione 600 ECU/ha
- Impianti con arboricoltura da legno a ciclo non breve su seminativi in produzione 500 ECU/ha

B) COLLINA

- Boschi eseguiti con indirizzi naturalistici su seminativi in produzione 500 ECU/ha
- Impianti con arboricoltura da legno a ciclo non breve su seminativi in produzione 400 ECU/ha

C) MONTAGNA

- Boschi eseguiti con indirizzi naturalistici su seminativi in produzione 400 ECU/ha
- Impianti con arboricoltura da legno a ciclo non breve su seminativi in produzione 300 ECU/ha

ALTRI BENEFICIARI

Per qualsiasi impianto eseguito sia in pianura, collina e montagna e su seminativi che non erano in produzione l'anno precedente l'intervento si propone 150 ECU/ha

NOTE AGGIUNTIVE

Al Programma Pluriennale Regionale in attuazione del Regolamento CEE 2080/92

- 1) Tutti gli interventi consistenti in nuove piantagioni o miglioramento delle superfici boscate hanno un impatto largamente positivo sull'ambiente migliorando, come si rileva da esperienze fatte, la situazione precedente. Anche per la costruzione o la sistemazione di nuove strade di montagna si devono adottare tutte le disposizioni di cui al Piano Paesistico territoriale e precisamente che le stesse devono essere di contenute dimensioni e rispettare le curve di livello.
- 2) Si precisa che non sono consentiti nuovi imboschimenti su superfici percorse da incendio o da altre cause avverse.
- 3) Inoltre non sono ammesse operazioni colturali che siano riconducibili ad ordinaria manutenzione del bosco.
- 4) Che i provvedimenti di cui al Reg. CEE 2080/92 non sono cumulabili sulla stessa superficie con nessun altro provvedimento sia Comunitario, Nazionale o Regionale compreso i benefici di cui al Regolamento 1765/92.
- 5) In Emilia-Romagna si opera nel settore forestale in virtù della legge regionale n° 30 del 4/9/1981 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/5/1974 n° 11 e 24/1/1975 n° 6" nel rispetto delle norme impartite dal Piano Nazionale Forestale di cui all'art. 3 della legge 752/1986 e del Piano Forestale Regionale approvato con delibera di Consiglio Regionale n° 3122 del 19/3/1990, il tutto regolato dalla legge forestale nazionale del 30/12/1923 n° 3267, tutt'ora vigente.
- 6) Dal Censimento generale dell'agricoltura 1990 si rileva che la Superficie Agricola utilizzata (S.A.U.) dell'Emilia-Romagna ammonta ad ettari 1.231.104 (40.685 ettari in meno del 1982) articolata in n° 143.977 aziende.
La Superficie a Boschi ammonta ad ettari 258.950 su n° 41.639 aziende.
La Superficie a Pioppeto ammonta ad ettari 7.748 su n° 1.676 aziende.
I dati sopracitati sono quelli relativi alle norme "Universo CEE" ossia con l'esclusione di quelle aziende con superficie inferiore all'ettaro o con reddito inferiore al milione.


REGIONE EMILIA ROMAGNA
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE
REG. (CEE) 2080/92

12 - MODELLI E FAC-SIMILI

- ALLEGATO A - Domande di contributo ;
- ALLEGATO B - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ;
- ALLEGATO C - Relazione tecnico-economica da allegare alla domanda ;
- ALLEGATO D - Verbale di accertamento preventivo ;
- ALLEGATO E - Domanda di collaudo ;
- ALLEGATO F - Verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori ;
- ALLEGATO G - Piano colturale relativo ai costi di manutenzione imboscamento ;
- ALLEGATO H - Piano di coltura e conservazione del nuovo bosco.

ANNO 19



44130702101

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROV.

giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO

TELEFONO
NUMERO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO

TELEFONO
NUMERO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO

TELEFONO
NUMERO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)



1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB N. conto corrente

Istituto

Agenzia

Comune

Prov.

C.A.P.



2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. conto corrente

Comune

Prov.

C.A.P.



3 - emissione di assegno non trasferibile

ORIGINALE PER LA REGIONE

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

44130702101
MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

SEZ. III (Finalità presentazione domanda)		SEZ. IV (Riferimenti delle domande presentate nell'ambito dei diversi regimi di aiuto)	
1	DOMANDA INIZIALE	1	DOMANDA DI COMPENSAZIONI AI REDDITI (Reg. CEE n. 2078/92)
2	DOMANDA DI RETTIFICA	2	DOMANDA DI FIDUCIARISMO DALLA PRODUZIONE (Reg. CEE n. 2078/92)
3	CAMBIO DEL BENEFICIARIO	3	DOMANDA DI FIDUCIARISMO DALLA PRODUZIONE (Reg. CEE n. 2078/92)
RIFERIMENTO DOMANDA INIZIALE		4	DOMANDA DI FIDUCIARISMO (Reg. CEE n. 2078/92)
N° DOMANDA		5	DOMANDA PREMIO METODI ECOCOMPATIBILI DI PRODUZIONE AGRICOLA (Reg. CEE n. 2078/92)
ANNO DI PRESENTAZIONE		N. DOMANDA (ultima domanda presentata)	
		Anno di presentazione	

SEZ. V (Beneficiario)	
1	IMPRENDITORE AGRICOLO
2	IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE
3	PERSONA FISICA O GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO
4	AUTORITÀ PUBBLICA
5	ALTRO
TOTALE ALLEGATI P3 N°	
SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE	
ettari are	

SEZ. VI (Misure per le quali il richiedente intende chiedere l'aiuto)			
IMBOSCHIMENTO			
	A ciclo breve	Non a ciclo breve	Spesa prevista
<input type="checkbox"/> Impianto con eucalipti	ettari are	ettari are	Lire
<input type="checkbox"/> Impianto con essenze resinose	ettari are	ettari are	Lire
<input type="checkbox"/> Impianto con latifoglie o misti (almeno il 75% di latifoglie)	ettari are	ettari are	Lire
<input type="checkbox"/> Cure colturali (manutenzione delle superfici imboscate)	ettari are	ettari are	Lire
TOTALE			Lire
MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE ESISTENTI			
			Spesa prevista
<input type="checkbox"/> Miglioramento delle superfici boschive a sistemazione frangivento	ettari are		Lire
<input type="checkbox"/> Miglioramento o rinnovamento dei sugherati	ettari are		Lire
<input type="checkbox"/> Adeguamento o costruzione di strade forestali	km.		Lire
<input type="checkbox"/> Creazione di fasce tagliafuoco e punti d'acqua	ettari are		Lire
TOTALE			Lire

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie,

nazionali e regionali ed in relazione alle informazioni sopra descritte, oggetto della presente domanda,

- chiede:**
- ☐ l'ammissione al regime di aiuti per realizzare, nella propria azienda, imboscamenti di superfici agricole;
 - ☐ l'ammissione al regime di aiuti per la manutenzione delle superfici imboscate;
 - ☐ la compensazione per la perdita di reddito;
 - ☐ l'ammissione al regime di aiuti per realizzare, nella propria azienda, il miglioramento delle superfici boschive;

- dichiara:**
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
 - di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti;
 - che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
 - che provvederà, con adeguati lavori di manutenzione, a mantenere in buone condizioni l'imboschimento, rispettando gli eventuali obblighi supplementari stabiliti a livello regionale;
 - di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà possibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
 - di non aver beneficiato né di voler beneficiare, per le spese preventivate, di altre provvidenze contemplate dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

prende atto: che l'accesso al regime di aiuti con i diritti e gli obblighi connessi è condizionato al riconoscimento dell'ammissibilità al cofinanziamento comunitario delle misure previste dal programma regionale cui fa riferimento.

allega: ☐ progetto esecutivo, ☐ altro

IL SOTTOSCRITTO È RESPONSABILE DELL'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA E DELL'ESISTENZA DELL'ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE. L'INTERESSATO È RESPONSABILE DELL'ESISTENZA DELL'ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE.

Fatto a

il giorno mese anno

Firma

Firma del richiedente o del rappresentante legale

RELATIVA ALLE MISURE FORESTALI NEL SETTORE AGRICOLO (REG. CEE n. 2080/92 DEL CONSIGLIO)

Ogni domanda di aiuto è costituita da:

- **QUADRO A - AZIENDA** relativo ai dati identificativi del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale, alla modalità di pagamento prescelta, alle informazioni generali dell'azienda e alle misure per le quali s'intende richiedere l'aiuto;
- **DICHIARAZIONE AUTENTICATA** - con la quale il richiedente, o il rappresentante legale, prende atto delle condizioni di concessione degli aiuti;
- uno o più **ALLEGATI P3** costituiti da:
 - **QUADRO B - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SUPERFICI IMBOSCHITE O MIGLIORATE** nella quale vanno riportate le particelle interessate dalle singole misure; se una domanda riguarda più di una misura dovranno essere utilizzati più ALLEGATI P3.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta e degli Allegati P3 aggiuntivi, dovrà pervenire agli Uffici Regionali competenti, in duplice copia, entro la data di scadenza di presentazione delle domande.

QUADRO A - AZIENDA

Riportare nell' intestazione la denominazione ed il codice della regione o provincia autonoma presso la quale viene presentata la domanda, utilizzando la tabella 1.

Indicare, inoltre, l'anno di presentazione della domanda.

SEZ. I Dati identificativi dell'azienda

Riquadro 1. - RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM). Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda richiedente.

SEZ. II Modalità di pagamento prescelta

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta è l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente, relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni. Nel caso in cui tali informazioni risultino mancanti o indicate in forma non chiara e leggibile si adotterà, quale forma di pagamento, "emissione di assegno non trasferibile" spedito con raccomandata.

SEZ. III Finalità presentazione domanda

Indicare la finalità per la quale si presenta la domanda barrando la casella corrispondente.

Se la domanda viene presentata come "Domanda di rettifica", deve intendersi in totale sostituzione di quella precedentemente presentata; in questo caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende refficare ed il relativo anno di presentazione.

Se viene barrata la casella "Cambio del beneficiario" bisogna, anche in questo caso, riportare il numero della precedente domanda ed il relativo anno di presentazione.

SEZ. IV

Riferimenti delle domande presentate nell'ambito dei diversi regimi di aiuto

Indicare, se presentata, il numero della domanda nell'ambito dei diversi regimi di aiuto ed il corrispondente anno di presentazione.

SEZ. V

Beneficiario

Riquadro 1.

Barrare la casella corrispondente alla categoria di appartenenza del richiedente l'aiuto.

Riquadro 2.

Indicare il numero totale di Allegati P3 presentati con la presente domanda e riportare la superficie aziendale totale espressa in ettari ed aree.

SEZ. VI

Misure per le quali il richiedente intende chiedere l'aiuto

Barrare la casella corrispondente al tipo di misura per la quale il richiedente intende ricevere l'aiuto e riportare la superficie interessata da ogni misura espressa in ettari ed aree (espressa in Km in caso di "adeguamento e costruzione di strade forestali"); indicare inoltre il valore della spesa prevista.

In caso di imboscamento la superficie interessata va riportata nell'opportuna colonna a seconda della durata del ciclo (a ciclo breve/non a ciclo breve).

Riportare il totale delle spese previste per le opere di imboscamento e/o per le opere di miglioramento di superfici boschive già esistenti.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare le caselle corrispondenti al tipo di aiuto richiesto.

QUADRO B - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SUPERFICI DA IMBOSCHIRE O MIGLIORARE

L'Allegato P3 è costituito da un Quadro B utilizzato per indicare tutte le superfici interessate dalle misure relative all'imboscamento e/o al miglioramento delle superfici boschive esistenti.

In particolare ciascun Quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici interessate da ogni "misura" (come previsto dalla tabella 2), riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione della misura dedotta dalla suindicata tabella.

Ogni quadro è composto da quaranta righe; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi riportando sempre il codice e la descrizione della misura adottata.

Progressivo di Quadro

Per ogni quadro compilato riportare il relativo numero progressivo (1 per il primo quadro, 2 per il secondo, e così via); ogni quadro compilato deve essere individuabile da un numero univoco, indipendentemente dalla misura interessata.

Riportare il codice e la descrizione della "misura" utilizzando l'apposita tabella 2.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/1663 del 29 ottobre 1992 in cui viene riportato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT, indicando per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso i cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.92 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

- 1 = riordino fondiario;
- 2 = zona coperta da segreto militare;
- 3 = uso civico;
- 4 = zona demaniale;
- 5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1992;
- 6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare).

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

- 1 - in proprietà;
- 2 - in affitto;
- 3 - a mezzadria;
- 4 - altre forme.

Riquadro 5 - ZONA

Indicare la "zona" ove ricade la superficie delle particelle utilizzando i seguenti codici:

- 1 = Parco nazionale;
- 2 = Parco regionale;

- 3 = Zona svantaggiata (Dir. n. 75/268/CEE);
9 = Altre zone.

Riquadro 6 - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari ed are

Riquadro 7 - SUPERFICIE INTERESSATA

Indicare per ogni particella la superficie interessata dalla "misura" in questione per la quale si richiede l'aiuto. Una particella deve essere quindi indicata più di una volta, su Quadri B diversi, se su di essa s'intendono realizzare misure diverse.

Nel caso di bosco misto indicare su ciascuna riga la quota parte di superficie, espressa in ettari ed are, interessata da ogni essenza forestale, riportando sempre tutte le informazioni richieste (dati catastali, ecc.). Se le specie utilizzate sono più di tre, indicare i codici delle tre essenze prevalenti.

Riquadro 8 - COLTURA

Riportare la coltura agraria esercitata sulla superficie agricola oggetto degli interventi di imboschimento, utilizzando la tabella 3.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:

- sotto la voce "chiede", le caselle corrispondenti alla misura oggetto di domanda;
- sotto la voce "allega", la casella corrispondente alla documentazione allegata; in particolare si rammenta che il "progetto esecutivo" è composto da uno o più dei seguenti documenti: relazione cartografie e planimetrie, costi unitari, computo metrico, stima dei lavori, calcolo degli aiuti e/o dei premi relativi alle azioni previste piano di coltura, ecc.

TABELLA 1.

REGIONI/PROVINCIA AUTONOMA	
CODICE	DESCRIZIONE
01	PIEMONTE
02	VALLE D'AOSTA
03	LOMBARDIA
05	VENETO
06	FRIULI VENEZIA GIULIA
07	LIGURIA
08	EMILIA ROMAGNA
09	TOSCANA
10	UMBRIA
11	MARCHE
12	LAZIO
13	ABRUZZO
14	MOLISE
15	CAMPANIA
16	PUGLIA
17	BASILICATA
18	CALABRIA
19	SICILIA
20	SARDEGNA
21	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
22	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TABELLA 3.

CODIFICA DELLE COLTURE	
CODICE	DESCRIZIONE
1	Seminativi (cereali, legumi secchi e freschi, patate, barbabietole, ecc.)
2	Orti-familiari
3	Prati permanenti e pascoli
4	Coltivazioni permanenti (frutteti, agrumeti, vigneti, vivai, ecc.)
5	Essenze forestali
99	Altro

TABELLA 2.

CODIFICA DELLE MISURE PREVISTE	
CODICE	DESCRIZIONE
1	Impianto con eucalipti a ciclo breve
2	Impianto con eucalipti non a ciclo breve
3	Impianto con essenze resinose a ciclo breve
4	Impianto con resinose non a ciclo breve
5	Impianto con latifoglie o misti a ciclo breve
6	Impianto con latifoglie o misti non a ciclo breve
7	Miglioramento delle superfici boschive e sistemazioni frangivento
8	Miglioramento e rinnovamento dei sughereti
9	Adeguamento e costruzione di strade forestali
10	Creazione di fasce tagliafuoco e punti d'acqua

Riportare il numero della domanda

UADRO B N°

CODICE

DESCRIZIONE

PO MISURA:

[illegible][illegible]

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO

Elton	Are
-------	-----

Note

Firma del richiedente o del rappresentante legale

ALLEGATO A1

a cura dell'Amministrazione
n° protocollo _____
data ____/____/_____
cod. Ufficio _____

Anno _____ Codice a barre AIMA _____

Il sottoscritto (1) _____
nato a _____ il _____
Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

C H I E D E

ai sensi del Regolamento in oggetto e del Programma pluriennale regionale di attuazione, l'aiuto per l'esecuzione delle seguenti opere:

[illegible]

ed inoltre chiede:

il Premio di manutenzione all'impianto (se dovuto):

Codice (4)	Periodo	Superficie
	primi 2 anni	ha
	successivi 3 anni	ha

ed il Premio per perdita di reddito (se dovuto):

Codice (5)	Periodo	Superficie
	per 20 anni	ha

L'azienda interessata è di proprietà _____

L'azienda interessata è condotta (6) _____

L'ordinamento colturale è il seguente:

1. Seminativi (cereali, legumi,
patate, ecc.).....ha _____
2. Orti familiari.....ha _____
3. Prati permanenti e pascoli.....ha _____
4. Coltivazioni permanenti (frutteti,
vigneti, vivai, ecc.).....ha _____
5. Essenze forestali.....ha _____
99. Altro.....ha _____

(7) in totale ha _____

Il sottoscritto _____

dichiara

- ☐ di essere a conoscenza che mi spetta, oltre l'aiuto relativo alle spese d'impianto, anche il premio per la manutenzione del nuovo bosco per 5 anni ed il premio per 20 anni relativo al mancato di reddito;
- ☐ di essere a conoscenza che mi spetta solo l'aiuto relativo alle spese d'impianto;
- ☐ di non avere presentato la domanda per usufruire del regime di pre-pensionamento di cui al Reg. CEE n° 2079/92;
- ☐ di rivestire la qualifica di Imprenditore Agricolo a di cui all'art. 5 par. 1, del Reg. CEE 2328/91;

[] che i terreni interessati all'imboschimento sono stati coltivati a colture erbacee alla data di riferimento del 31/7/1992;

[] che ha il diritto di condurre la superficie investita ad arboree per tutto il periodo di impegno;

si impegna

- nel corso degli anni di impegno, decorrenti dall'annata agraria relativa alla presente domanda, a non distogliere la superficie dell'impianto, salvo cessazione definitiva dell'attività agricola o casi di forza maggiore di espropriazione per pubblica utilità; in caso contrario devo restituire gli importi percepiti, maggiorati degli interessi, relativamente agli anni precedenti l'inadempienza;
- in caso di cessione parziale o totale dell'azienda, gli obblighi assunti saranno obbligatoriamente trasmessi agli acquirenti o ai successori, ai quali sarà versato il premio residuo subordinatamente alla sottoscrizione dell'impegno.

Fatto a _____

In fede

Per autentica

-
- (1) Nome Cognome o Ragione sociale
 - (2) Codice Misura - Tab. 2 modello AIMA
 - (3) Codice Essenze - Tab. 6
 - (4) Codice Manutenzione all'imboschimento - Tab. 4
 - (5) Codice Perdita di Reddito - Tab. 5
 - (6) Condotta in economia diretta, concessa in affitto, ecc.
 - (7) Superficie del Certificato Catastale

TABELLA 4

CODICE DELLE MANUTENZIONI

- 1 - Costo di manutenzione all'impianto eseguito con essenze resinose.
- 2 - Costo di manutenzione all'impianto eseguito con essenze di latifoglie.

TABELLA 5

CODICE DEI PREMI PER PERDITA DI REDDITO

- 1 - Impianto di bosco polivalente in pianura
- 2 - Impianto con arboricoltura da legno in pianura
- 3 - Impianto di bosco polivalente in collina
- 4 - Impianto con arboricoltura da legno in collina
- 5 - Impianto di bosco polivalente in montagna
- 6 - Impianto con arboricoltura da legno in montagna
- 7 - Altri beneficiari

TABELLA 6

CODICE DELLE ESSENZE AMMESSE

		AMBITI TERRITORIALI					CARATTERISTICHE	
ESSENZE ARBOREE		L	P	C	BM	M	AL	RA
1) Leccio		X						
2) Pino domestico		X						
3) Pino marittimo		X						
4) Farnia	XX	X	X					
5) Frassino ossofillo	XX	X	X					X
6) Pioppi bianco e nero		X	X	Xf			X	X
7) Pioppi (cloni)		X	X	Xf			X	X
8) Salici (Sp.p.)		X	X	Xf	Xf	Xf		X
9) Ontani (Sp.p.)		X	X	Xf	Xf	Xf		
10) Carpino bianco		X	X	X	X			
11) Acero campestre		X	X	X	X			
12) Olmo	XX	X	X	X	X			
13) Noce	XX		X	X	X		X	
14) Cedro dell'Atlante			X	X	X			X
15) Cedro deodara			X	X	X			X
16) Tiglio	XX		X	X	X			
17) Ciliegio	XX		X	X	X		X	
18) Rovere	XX		X	X	X			
19) Sorbo domestico			X	X	X			
20) Gelso			X	Xf				
21) Bagolaro			X	X	X			
22) Roverella				X	X			
23) Orniello				X	X			
24) Pino silvestre				X	X			
25) Carpino nero				X	X			
26) Castagno				X	X			
27) Sorbo terminale				X	X			
28) Pioppo tremolo				X	X			
29) Cerro					X	X		
30) Pino nero					X	X		
31) Douglasia					X	X	X	X
32) Sorbo uccellatori					X	X		
33) Frassino maggiore	XX				X	X	X	
34) Acero montano	XX				X	X	X	
35) Acero riccio	XX				X	X		
36) Olmo montano	XX				X	X		
37) Abete bianco						X		
38) Faggio						X		
39) Abete rosso						X		
40) Cipresso comune		X	X	X				
41) Pero selvatico				X	X	X	X	
42) Melo selvatico				X	X			
43) Siliquastro			X	X	X			

ESSENZE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI					ATTINENTI	
	L	P	C	BM	M	AL	RA
44) Prugnolo		X	X	X			
45) Biancospino		X	X	X			
46) Sanguinello		X	X	X			
47) Ligustro		X	X	X			
48) Frangola		X					
49) Fusaggine		X					
50) Rosa canina		X					
51) Sambuco		X					
52) Spino cervino		X					
53) Azzeruolo		X					
54) Nespolo		X					
55) Paliuro		X					
56) Pallone di maggio		X					
57) Ginestra			X	X			
58) Coronilla			X	X			
59) Ginepro			X	X			
60) Nocciolo			X	X			
61) Bosso			X	X			
62) Olivello spinoso			X	X			
63) Corniolo			X	X			
64) Tamerice	X	X	X				
65) Maggiociondolo			X	X	X		

XX = Latifoglie pregiate

f = Fondovalle

L = Litoraneo

P = Padano

C = Collinare

BM = Basso Montano

M = Montano

AL = Arboricoltura da legno

RA = Rapido accrescimento

NB. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, possono modificare e limitare le indicazioni relative all'utilizzo delle essenze sopraelencate.

- Nel presente elenco sono inserite anche essenze arboree e arbustive utili per l'apicoltura.

ALLEGATO B¹

FAC-SIMILE

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968, n° 15)

Luogo....., data.....

Il sottoscritto.....il.....
nato a.....residente in
Codice fiscale.....
Provincia di.....Comune di.....
Via.....n°.....a conoscenza
delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendace,

D I C H I A R A

che i terreni, destinati all'imboschimento, sottoelencati
siti in Provincia di.....Comune di.....:

Fcglio Mapp.n. Sup.(ha) Qualità di coltura Comune censuario

This image shows a full page of dot grid paper. The dots are arranged in a precise, repeating grid pattern across the entire surface. There are no margins, text, or other markings present.

totale (ha)

Totale (na)	
=====	

erano in coltivazione alla data del 31 luglio 1992.

In fede

Il dichiarante

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO
 (ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968, n° 15)

Luogo , Data

Il sottoscritto.....
 nato ail
 Codice fiscale, residente
 in Provincia di Comune di
 via, n°... alla presenza del funzio-
 nario incaricato dal Sindaco, a conoscenza delle sanzioni
 penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione
 mendace,

DICHARA

- di essere proprietario in Provincia di
 Comune di dei seguenti terreni:

Foglio	Mapp.n.	Sup.(ha)	Qualità di coltura	Comune censuario
....
....
....
....

totale (ha)

- =====
- di condurre inoltre in affitto in Provincia di
 nel Comune di i seguenti terreni:

Foglio	Mapp.n.	Sup.(ha)	Qualità di coltura	Proprietario
....
....
....
....

totale (ha)

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante

.....

Provincia di Comune di
 Attesto che il sig.
 identificato
 ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può
 andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e
 sottoscritto in mia presenza la suesposta dichiarazione.

Il funzionario incaricato

ALLEGATO C

FAC SIMILE

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER L'IMPIANTO DI ARBORETI DA LEGNO, PER L'IMBOSCHIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCADE

Richiedente Comune.....

Il sig.(1).....
 nato ail
 Codice fiscale, residente
 in Provincia di Comune di
 via, n., (2)dell'azienda
 agricola condotta(3) che
 riveste/non riveste la qualifica di imprenditore agricolo a
 titolo principale ai sensi dell'art. 5 parag. 1, del Reg.
 CEE n. 2328/91, intende procedere all'imboschimento/impianto
 di un arboreto da legno su terreno agrario e/o al migliora-
 mento di superfici boscate sui terreni ubicati nel Comune di
 Prov
 come risulta dal seguente prospetto:

Foglio	Mapp.n.	Sup.(ha)	Qualità di coltura	Proprietario
.....
.....
.....
.....
totale (ha)				
=====				

Inquadramento ambientale:

- altitudine media dell'azienda, m.s.l.m.
- esposizione
- giacitura
- natura dei terreni
- eventuali altre informazioni

La superfice complessiva dell'azienda risulta cosi riparti-
 ta:

- seminativi	ha
- prati permanenti	ha
- legnose agrarie	ha
- boschi cedui	ha
- boschi d'alto fusto	ha
- pascoli	ha
- tare ed incolti	ha

totale	ha
=====		

Il capitale fondiario è costituito dai seguenti fabbricati:
(consistenza e stato d'uso)

.....
.....
.....

e dalle seguenti opere di miglioramento:

.....
.....
.....

Il capitale agrario/forestale è costituito dalle seguenti
dotazioni aziendali:

macchine (4)
attrezzi
bestiame (5)

L'ordinamento produttivo adottato dall'azienda, è il se-
guente:
.....

Il costo unitario e complessivo delle opere e/o degli
acquisti, è pari a quello derivante dal seguente computo
metrico estimativo (6):

Descrizione dei lavori	quantità	prezzo unitario	importo totale
1. preparazione del terreno mediante aratura profonda	£.....
2. fresatura incrociata	£.....
3. tracciamento filari	£.....
4. apertura buche	£.....
5. acquisto piante	£.....
6. altre voci	£.....
7. spese generali (8% max)
TOTALI	£.....

Le opere per le quali si chiede il contributo comunitario ai fini del Reg. CEE 2080/92 interessano le seguenti superfici:

- superficie dei terreni da imboschire ha
- superficie dei boschi da migliorare ha

Obiettivi da perseguire con le opere di rimboschimento e/o di miglioramento:
.....
.....

Luogo, data

Firma (7)

.....

-
- (1) Nome e cognome;
 - (2) titolare o legale rappresentante;
 - (3) condotta in economia diretta, concessa in affitto, etc.;
 - (4) elenco dei mezzi, numero e potenza in CV;
 - (5) numero capi per ogni specie e corrispondenti UBA;
 - (6) descrizione delle opere (illustrazione, per le varie categorie di opere indicate nella domanda di contributo, delle modalità di attuazione delle opere medesime e degli elementi di spesa unitaria globale);
 - (7) firma del tecnico progettista con competenze specifiche in materia.

ALLEGATO D

**REGIONE EMILIA ROMAGNA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI**

**FAC SIMILE
VERBALE DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO
Rimboschimenti e cure colturali**

Beneficiario
residente in via Comune di
Provincia di
Opere di (1)
Da realizzare nel Comune di
localita' Provincia di

VERBALE DI VISITA

Il sottoscritto incaricato da
(2)previo avviso delle parti e con la
scorta degli atti di progetto, si è recato in data
in sopralluogo presso l'azienda del Sig.

Premesso che, con istanza prodotta in data protocollo
n., la ditta suddetta ha richiesto gli aiuti previ-
sti dal Reg. CEE 2080/92 e dal programma pluriennale di
attuazione, approvato dalla Commissione con Decisione
n. del, alla presenza del richiedente
e/o suo rappresentante, il sottoscritto ha accertato quanto
segue:

Inquadramento ambientale:

- altitudine media dell'azienda
- esposizione
- giacitura
- natura dei terreni
- zona fitoclimatica

Descrizione stazionale:

L'area oggetto di intervento ricade/non ricade in zona a
vincolo idrogeologico e/o ambientale;

Substrato geologico e litologico

- Descrizione del terreno (struttura, humus, spessore, etc.)
.....
.....
- Viabilità: insuff./suff./buona;

Ripartizione della superficie

La superficie complessiva dell'azienda risulta così ripartita:

- seminativi	ha
- prati permanenti	ha
- legnose agrarie	ha
- boschi cedui	ha
- boschi d'alto fusto	ha
- pascoli	ha
- tare ed incolti	ha

totale	ha
=====	

OPERE DA ESEGUIRE (2)

1) Impianti/imboschimenti;

.....

2) Cure colturali degli impianti/imboschimenti realizzati;

.....

3) Manutenzione delle superfici boscate;

.....

Descrizione delle specie arboree da utilizzare per l'im-
pianto e loro ripartizione percentuale.

.....
.....

Lavori preparatori con descrizione dettagliata delle lavo-
razioni del terreno e dei movimenti di terra.

.....
.....

Sesto e densità di impianto.

.....
.....

Lavori accessori ed attrezzature.

.....
.....

SUPERFICI INTERESSATE

foglio n. mappali n.
impianti con latifoglie pregiate (Ha); imboschimenti
(Ha); miglioramenti (conversione Ha;
rinfoltimento ha; sfolli e diradi Ha; viali
tagliafuoco al servizio di Ha; viabilità forestale
ml.

STIMA DEI LAVORI

Descrizione dei lavori	quantità	prezzo unitario	importo
imboschimenti	£.....
miglioramento del bosco	£.....
spese generali (0% max)	£.....
TOTALI			£.....

Premesso quanto sopra:

- visti i risultati della visita;
- dato atto che la documentazione prodotta è conforme al Piano Pluriennale di Attuazione del Reg. CEE 2080/92;
- accertato che il richiedente è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere agli incentivi richiesti;
- che la spesa complessiva dell'intervento ammonta a Lit. spese generali comprese;
- che a seguito di istruttoria la spesa massima ammissibile è di Lit. così ripartita:

Descrizione dei lavori	quantità	prezzo unitario	importo ammesso
imboschimenti	£.....
miglioramento del bosco	£.....
spese generali	£.....
TOTALI			£.....

Il sottoscritto funzionario esprime parere favorevole alla concessione degli incentivi previsti dal Reg. CEE 2080/92 art. 2 lettera A; B; C; D; pari a Lit. da destinare alla realizzazione delle opere citate in premessa.

Luogo data

Il funzionario/il tecnico istruttore
.....

- (1) Imboschimenti, impianti di latifoglie di pregio, impianti arborei con specie a rapido accrescimento, cure colturali relative ai primi cinque anni, manutenzione di superfici boscate;
- (2) Dirigente del Servizio/Capo ufficio.

ALLEGATO E

FAC SIMILE DI DOMANDA DI COLLAUDO

All'Amministrazione Provinciale
di
.....

Oggetto: Domanda di collaudo alle opere forestali di cui al
Reg. CEE 2080/92.

Il sottoscritto
nato a il
residente in Comune di in via
....., codice fiscale
nelle qualità di dell'azienda agri-
cola sita in Comune di
località Provincia
avendo eseguito i lavori di cui al Piano di coltivazione
allegati alla domanda presentata in data,

CHIEDE

il collaudo delle opere medesime e la liquidazione del
contributo previsto dal Regolamento in oggetto.

In fede

.....

Luogo, data

ALLEGATO F

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

FAC SIMILE
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA ESECUZIONE E COLLAUDO

Beneficiario
residente in via nel Comune di
Provincia di
Opere di (1)
Realizzate nel Comune di
località Provincia di

VERBALI DI VISITA

Premesso che:

- con atto n. del l'Amministrazione Provinciale ha concesso al Sig. la somma di Lire quale contributo in conto capitale per la realizzazione di opere di imboscamento/impianto di latifoglie pregiate/impianto di specie a rapido accrescimento/miglioramento del bosco ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e del programma pluriennale di attuazione (PPA), approvato dalla Commissione con Decisione n. del

- che sono state approvate le seguenti opere:

Descrizione delle opere	quantità	prezzo unitario	importo
imboschimenti	£.....
miglioramento del bosco	£.....
spese generali	£.....
TOTALI			£.....

- con nota n. ... del il sig. ha inoltrato la richiesta di accertamento definitivo ai fini della liquidazione del contributo concesso, debitamente documentata;

Il sottoscritto incaricato da (2)previo avviso delle parti e con la scorta degli atti di progetto, si è recato in data in sopralluogo presso l'azienda del Sig.....;

alla presenza del richiedente e/o suo rappresentante, il sottoscritto ha accertato quanto segue:

il beneficiario ha realizzato le seguenti opere:

Descrizione delle opere	quantità	prezzo unitario	importo accertato
imboschimenti	£.....
manutenzione del bosco	£.....
spese generali	£.....
Per un TOTALE di			£.....

Ha eseguito le opere colturali di manutenzione relative all'anno (barrare l'anno di riferimento) riportate nel piano di coltivazione:

I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
pari a Lire				

Dato atto che:

- non sono state apportate varianti al preventivo di spesa approvato con il citato atto concernente la concessione del contributo;
- con nota n. del sono state autorizzate le varianti al progetto approvato con la citata deliberazione e che le opere approvate sono;
.....
- che le opere sono state realizzate entro il termine previsto dall'atto di concessione e/o proroga concessa con nota n. del
- gli acquisti effettuati ed i relativi prezzi corrispondono a quelli descritti nel preventivo ammesso a contributo;
- che la spesa risultante dagli atti amministrativi controllati ammonta a complessive Lire, pari/inferiore di Lire alla spesa preventivata ammessa a contributo;
- che le varianti e le modifiche apportate in sede esecutiva sono di lieve entità e non alterano la natura degli acquisti e degli interventi;
- che le fatture e gli atti tecnico-amministrativi sono conformi alle disposizioni tecniche, e legislative vigenti;
- che il beneficiario in data odierna ha sottoscritto il piano colturale per le lavorazioni successive all'impianto da eseguire nel quinquennio a partire dalla data di collaudo;
- che dalla suddetta superficie agraria imboschita, il beneficiario non ha percepito alcun reddito di coltivazione;

il sottoscritto certifica che

le opere sopra descritte, ammesse a contributo sono state regolarmente realizzate e propone la liquidazione del contributo complessivo di Lire pari ad Ecu

Approva il sopracitato piano di coltivazione e liquida il premio di manutenzione relativo al anno, di Lire..... pari ad Ecu

Liquida altresì il premio annuale volto a compensare le perdite di reddito relativo all'anno di Lire..... pari ad Ecu.....

Accerta una minore spesa di Lire sul contributo concesso (cancellare la voce in caso negativo).

Luogo data

Il funzionario incaricato

.....

-
- (1) Specificare le opere
(2) dirigente del Servizio o Capo ufficio

Allegato G

PIANO COLTURALE RELATIVO AI COSTI DI MANUTENZIONE ALL'IM- BOSCHIMENTO

Riferiti al primo quinquennio dalla data dell'impianto e
concernente la realizzazione di un ettaro di nuovo bosco.

PREMESSO CHE:

Il sottoscritto nato a
il e residente a
con domanda presentata il ha chiesto
ed ottenuto i benefici previsti dal Reg. C.E.E. n. 2080/92
per la realizzazione di imboschimento su terreno agricolo
ubicato nel Comune Censuario di della
superficie di Ha e censito al Foglio n°
Particelle n
Con atto dell'Amministrazione Provinciale n°
del sono stati concessi i suddetti benefici
per la realizzazione dell'impianto sopra citato.
In data è stato effettuato l'accertamento di
avvenuta esecuzione delle opere suddette; in conseguenza di
detto accertamento è stato liquidato a favore del benefi-
ciario la somma di L. pari ad E.C.U.

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA PREMESSO

Il sottoscritto beneficiario si impegna ad eseguire tutte le
operazioni colturali previste dal presente piano di coltura
successivamente all'impianto ed in particolare:

OPERAZIONI COLTURALI	COSTI in ECU RESINOSE LATIFOGLIE	
----------------------	-------------------------------------	--

PRIMO ANNO

- Irrigazione di soccorso n. 3 (eventuale)
- Fresatura incrociata
- Cure colturali

Totale cure colturali ECU	150	300
---------------------------	-----	-----

SECONDO ANNO

- 1 - sostituzione fallanze a corpo
- 2 - irrigazione di soccorso n.2 (eventuale)
- 3 - potatura di formazione (per latifoglie)
- 4 - concimazione localizzata (eventuale)
- 5 - fresatura incrociata
- 6 - cure colturali localizzate

Totale cure colturali ECU	350	700
---------------------------	-----	-----

TERZO ANNO

- 1 - irrigazione di soccorso n.2 (eventuale)
- 2 - potatura di formazione (eventuale per latifoglie)
- 3 - concimazione organica localizzata
- 4 - fresatura incrociata
- 5 - cure colturale localizzate

Totale cure colturali ECU	200	350
---------------------------	-----	-----

QUARTO ANNO

- 1 - irrigazione di soccorso n.2 (eventuale)
- 2 - potatura di formazione (eventuale per latifoglie)
- 3 - concimazione organica localizzata
- 4 - fresatura incrociata
- 5 - cure colturale localizzate

Totale cure colturali ECU	150	350
---------------------------	-----	-----

QUINTO ANNO

- 1 - potatura di allevamento (eventuale per latifoglie)
- 2 - Fresatura incrociata
- 3 - cure colturale localizzate

Totale cure colturali ECU	100	200
---------------------------	-----	-----

Il valore da attribuire all'Ecu è quello ufficiale stabilito all'inizio dell'anno di riferimento.

SI IMPEGNA ALTRESI'

1) Ad eseguire tutte le operazioni colturali e le cure sopra riportate per assicurare al nuovo popolamento un regolare sviluppo.

2) A non esercitare il pascolo dove è stato eseguito l'imboschimento.

3) A consentire l'accesso al fondo alle autorità competenti per eseguire tutti i controlli e visite necessarie.

4) A proteggere l'ambiente e/o le risorse naturali circostanti l'impianto, garantendo la manutenzione dei filari di alberi e delle siepi preesistenti lungo i confini della particella, nonché il rispetto dei corsi e delle distese d'acqua esistenti.

In fede.

..... il

IL BENEFICIARIO

.....

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI

V I S T O : Si approva il summenzionato piano delle operazioni culturali e i relativi costi delle manutenzioni, presentato dal Sig.....
e contestualmente si propone la liquidazione del premio per mancato reddito.

..... lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Eseguito in data il sopralluogo di verifica,
si propone la liquidazione del premio di manutenzione
relativo al primo biennio.

..... lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Eseguito in data il sopralluogo di verifica,
si propone la liquidazione del premio di manutenzione
relativo al triennio successivo.

..... lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

ALLEGATO H

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

REG. CEE. 2080/92

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE (*)
(artt. 54 e 91 R.D.L. 30 dicembre 1923 n° 3267)
(art. 10 L.R. 4 settembre 1981 n° 30)
(art. 10 legge 27 dicembre 1977 n° 984)

COMUNE _____

LOCALITA' _____ AZIENDA _____

INDIRIZZO _____

DITTA _____

RESIDENZA ANAGRAFICA _____

SUPERFICIE DELL'AZIENDA Ha. _____

DI CUI SEMINATIVI Ha. _____

IMBOSCHIMENTO ESEGUITO SU UNA SUPERFICIE DI HA. _____

COMPLESSIVI COME SPECIFICATO NEL FOGLIO SUCCESSIVO.

IMBOSCHIMENTO ULTIMATO IL _____

LE OPERE CONSISTONO IN:

- ☐ ARBORICOLTURA DA LEGNO, - ☐ PIOPPICOLTURA, - ☐ ESSENZE
FORESTALI.

(*) Da compilarsi contestualmente al "Verbale di
accertamento di avvenute esecuzioni e collaudo"

PREMESSO:

- Che l'interessato con istanza in data si è impegnato a destinare all'imboschimento i seminativi per Ha dell'azienda
- Verificato che l'azienda di cui sopra, rientra in zona a vincolo idrogeologico ed in aree preferenziali di cui al Piano Pluriennale di Attuazione per la Provincia di;
- che i lavori di piantagione sono stati ultimati in data..... nel rispetto del "piano d'imboschimento" a suo tempo predisposto;
- che sono state utilizzate le essenze indicate in sede di istruttoria e che le tecniche di impianto sono state riconosciute valide e confacenti sia rispetto alle essenze impiegate che ai terreni oggetti di impianto;
- che dopo avere accertato la buona riuscita dell'impianto in data, come risulta da apposito verbale, si considera l'impianto compiuto secondo le modalità previste dal citato piano di imboscamento, senza necessità, al momento, di ulteriori interventi;
- che i depositi degli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n° 30 e dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n° 984, rendono obbligatorio da parte dei proprietari o possessori, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico piano di coltura e conservazione.

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il Piano di coltura e conservazione.

Disposizioni generali:

1) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso e del futuro bosco, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito;

sono pertanto da prevedersi:

- eventuali risarcimenti per ripristinare la densità ottimale dell'impianto;
- il divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 metri;
- l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, come diradamenti, sfolli, spalcatore, potature, ecc...;
- la difesa fitosanitaria, utilizzando, qualora esistenti, metodi di lotta biologica o integrata.

2) Il proprietario o possessore accetta che la superficie imboschita resti assoggettata alle norme in materia forestale nonchè alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti: pertanto riconosce il divieto di utilizzare e di destinare la superficie forestale, acquisita attraverso l'imboschimento, ad altro uso o copertura del suolo incompatibile con la conservazione del bosco, neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento, fino al compimento del turno stabilito dal presente piano.

3) I tempi in cui sono da prevedersi i tagli intercalari e/o la prima utilizzazione (turno), sono da determinare in base alle forme di governo e trattamento più opportuni in relazione alle caratteristiche ambientali del luogo a cui ci si riferisce.

Per gli impianti destinati alla pioppicoltura e nocicoltura (governo ad alto fusto), i turni minimi stabiliti sono rispettivamente di 10 e 30 anni.

I tagli intercalari e quelli definitivi dei soprassuoli boschivi, non potranno essere, comunque, eseguiti se non dopo che il proprietario o il possessore abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia forestale.

Per la presente iniziativa, comunque, è stabilito che il turno minimo per l'utilizzazione del bosco è fissato in:
..... anni per

4) L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano di coltura e conservazione, conferisce titolo per richiedere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 58 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267.

5) Disposizioni particolari.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

I _____ Funzionari _____ estensor _____ :

.....li.....

Visto:

LE SUPERFICI IMBOSCHITE SONO COSI' INDIVIDUATE:

[illegible]

N.B. Le particelle possono essere opportunamente raggruppate per caratteristiche territoriali, essenze e sedi di impianto o disposizioni gestionali omogenee.

IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario o possessore dell'azienda di cui al frontespizio.

DICHIARA

a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente "piano di coltura e conservazione", formulato in n° pagine che, in data odierna, riceve in copia;

b) di impegnarsi ad eseguire, a proprie spese, le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni pubblici o privati.

_____ lì _____

Il proprietario o possessore

Visto:

Per l'Amministrazione Provinciale
di _____

Il Responsabile

Copia del presente piano di coltura e conservazione viene inviato alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, per i necessari controlli.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente della Giunta, atti degli organi della Regione e comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale - Comunicazioni e Appendice

Spedizione in abbonamento postale gruppo I bis - Pubblicazione infrasettimanale gratuita
Redazione presso la Presidenza della Regione (Palazzo della Regione - Viale Silvani - Bologna)

Anno 12

8 settembre 1981

N. 107

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La Regione Emilia-Romagna si propone con la presente legge:

- a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;
- b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;
- d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;
- e) di assicurare al patrimonio silvo-pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un'adeguata gestione tecnica;
- f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;
- g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per settori e per gli scopi sopra indicati.

La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonché degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.

CAPO I
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE FORESTALI

Art. 2
Programma degli interventi

Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.

Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

Art. 3
Interventi di iniziativa pubblica

Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui all'art. 16, miranti ai fini indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo sono di norma preferite, a parità di condizioni, le cooperative, o loro consorzi, formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali operanti nel territorio.

Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4

Interventi di iniziativa privata

Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.

I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:

a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90% della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;

b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90% della spesa ammessa;

c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70% della spesa ammessa;

d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75% della spesa ammessa;

e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60% della spesa ammessa.

Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60% per la lett. a), al 70% per la lettera b) e al 50% per la lett. c).

Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a 1 ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera e). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.

Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.

Art. 5

Interventi a favore della pioppicoltura

Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:

— contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa (elevabile fino al 40% per i territori di cui al II comma dell'art. 4) o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale.

Allorché i beneficiari siano cooperative agricole cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50% nei territori di cui al II comma dell'art. 4 e fino al 40% nei rimanenti territori.

I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi una sola volta per lo stesso terreno superfici inferiori ai 6 ettari. Tali limiti non si applicano per gli impianti di ripa e fasce frangivento.

Art. 6

Opere di servizio forestale

Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione o ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferiori a 150 ettari.

Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunali, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo in conto capitale può essere elevata fino al 70% della spesa ammessa.

Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nel fondo finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonché di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7

Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a favore di cooperative o loro consorzi e dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 operanti nei territori di cui al II comma dell'art. 4:

a) su prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e di attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori forestali e per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali;

b) sui mutui a tasso agevolato di durata fino a venti anni, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore a due anni, per la realizzazione dei fabbricati occorrenti per la medesima finalità di cui alla lettera a).

Il contributo negli interessi sui prestiti di cui alla lettera a) può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla actualità le rate costanti posticipate di concorso regionale. L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti esercenti il credito agrario.

Art. 8

Consorzi per la gestione tecnico-economica dei boschi privati

Per le finalità indicate nell'art. 1, lettere a), b), c) ed e), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di

reni per realizzare convenienti unità di intervento e di azione silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. , in carenza di iniziative volontarie, gli enti delegati sono costituiti coattivamente i consorzi di cui al cedente comma nell'ambito di unità territoriali orliche non inferiori a 500 ettari di terreni boscati o tinati al rimboschimento.

La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini, nonché le organizzazioni regionali le associazioni professionali e cooperative interessate, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.

Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di azione dei propri organismi amministrativi, quelle di zionamento del consorzio stesso nonché i criteri di azione degli oneri tra i consorziati, necessari per lizzare le opere previste e per l'adempimento degli i fini istituzionali.

I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con ità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della sente legge e nelle misure massime ivi indicate.

I consorzi possono includere nei progetti da essi elati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori a misura massima del 6% della spesa ammessa.

In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.

Gli Enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle re ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, che composti in maggioranza da piccoli proprietari e ivatori diretti.

I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di cura e di conservazione di cui all'articolo 10.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.

Art. 9

Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti

Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari boschi o di terreni da rimboschire possono far parte consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In l'ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le ne di cui al citato articolo 8.

Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti e altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici isti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.

In caso di scioglimento delle aziende già esistenti, il consorzio delle Comunità Parmensi (Parma) ed Azienda consorziale Livello di Nassetta (Reggio Emilia).

il personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia-Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.

Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.

I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.

Art. 10

Piani economici e piani di coltura e di conservazione

I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste.

Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'Azienda regionale delle foreste, possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all'80% della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.

I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno 10 anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.

In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico-culturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.

I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli Enti delegati di cui all'art. 16.

La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dal Consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonché dei programmi economico-culturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.

Art. 11

Disposizioni sui tassi bancari

Per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti finanziari e dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

Art. 12

Incendi boschivi e difesa fitosanitaria

La Regione approva un piano quinquennale per la

prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.

Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e delle cooperative agro-forestali.

Art. 13

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:

- 1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
- 2) sulla circolazione di autoveicoli a motore, nei boschi, sui pascoli e sui prati;
- 3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.

Art. 14

Commissioni consultive comprensoriali

Nel caso di comprensori comprendenti territori vincolati ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è integrata da un esperto in scienze forestali designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale.

Art. 15

Impiego del Corpo forestale dello Stato

La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.

CAPO II DELEGHE

Art. 16 *Deleghe*

Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:

- 1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
- 2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;

3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;

4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;

5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;

6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;

7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;

8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:

1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;

2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;

3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;

4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;

5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.

Art. 17

Modalità delle deleghe

Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto può provvedere direttamente la Giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli Enti delegati.

La revoca nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione alla delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

CAPO III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1974, N. 18, ISTITUTIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

Art. 18

Azienda regionale delle foreste

L'Azienda regionale delle foreste, istituita con L.R. 25/5/74, n. 18, è disciplinata dal presente capo III.

L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della regione.

Art. 19

Finalità e compiti

L'Azienda regionale delle foreste provvede alla gestione tecnica ed amministrativa nonché alla tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale.

In particolare, l'Azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, persegue i seguenti fini:

- contribuisce alla difesa del suolo, al ripristino ed al miglioramento degli equilibri ecologici dei terreni sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;
- assicura la migliore conservazione dei beni amministrati in relazione alle funzioni protettive, ricreative, scientifiche e didattiche, nonché produttive da essa svolte;
- promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, dell'utilizzazione del legno e di altri prodotti del bosco, attuate da Istituti o Enti specializzati;
- svolge attività di propaganda forestale.

L'Azienda regionale delle foreste, inoltre, gestisce le attività vivaistiche regionali, al fine di assicurare il materiale di propagazione nella quantità e qualità necessarie per attuare i rimboschimenti, sia nelle proprietà amministrate dall'azienda, sia nelle altre proprietà pubbliche e private, secondo i programmi stabiliti nel precedente art. 2.

Su specifica richiesta dell'Ente delegato l'Azienda regionale delle foreste può svolgere attività di assistenza tecnica ed amministrativa, ivi compresi i piani economici, nel settore forestale a favore di Enti pubblici, di consorzi di cui ai precedenti artt. 8 e 9, di cooperative e di imprenditori singoli od associati operanti nel settore forestale.

All'Azienda regionale delle foreste può essere affidata su richiesta dell'Ente delegato la gestione e la tutela di parchi e riserve naturali ed in genere di aree protette per la conservazione della natura, costituite dalla Regione d'appartenenti a proprietà demaniali, ad Enti pubblici e collettivi e a privati.

Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'Azienda regionale delle foreste può avvalersi del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della convenzione di cui all'art. 15 della presente legge.

L'Azienda regionale delle foreste può assumere la gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti alle Regioni limitrofe, sulla base di specifiche intese fra le Regioni interessate, qualora ciò si renda conveniente ai fini di una coordinata gestione tecnico-amministrativa e con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

I programmi degli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio affidato all'Azienda regionale delle foreste sono approvati dalla Regione previo il parere degli enti delegati competenti per territorio.

Art. 20

Patrimonio

Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti gestiti.

L'Azienda può partecipare alla istituzione o entrare a far parte dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 a parità di diritti e di obblighi con gli altri enti o privati e secondo le modalità e le forme di rappresentanza stabilite negli statuti consorziali, purché la sua partecipazione non rappresenti oltre il 40% della totale superficie dei terreni consorziati.

Art. 21

Organi

Sono organi dell'azienda:

- a) il presidente
- b) la commissione amministratrice
- c) il collegio dei revisori.

Art. 22

Il presidente

Il presidente dell'azienda viene eletto dal Consiglio regionale con le procedure previste dall'art. 62 dello Statuto della Regione.

Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda; convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovrintende alla sua gestione.

Art. 23

La commissione amministratrice

La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal Consiglio regionale.

La commissione amministratrice è costituita con decreto del Presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e, in ogni caso, fino al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro-sostituito.

La commissione può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.

Art. 24

Compiti della commissione amministratrice

La commissione amministratrice provvede a:

- a) deliberare il programma quinquennale e i piani-stralcio annuali di gestione e di miglioramento;
- b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 25/5/1974, n. 18, previa relazione del collegio dei revisori;
- d) adottare i piani economici ed approvare i piani relativi al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale affidato all'azienda;
- e) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi, terreni ed altri immobili;
- f) deliberare in ordine alle concessioni ed a qualsiasi altro rapporto con terzi di durata non superiore a 9 anni per l'uso dei beni silvo-pastorali e relative infrastrutture appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e gestiti dall'azienda, nonché in ordine all'utilizzazione diretta dei prodotti disponendo di tutti gli introiti conseguenti le operazioni suddette a norma dell'art. 34 - lett. c) della presente legge;
- g) formulare alla Regione pareri e proposte in ordine alle modifiche alla consistenza, alla destinazione ed utilizzazione ed alla costituzione di diritti reali sui beni diversi da quelli silvo-pastorali e relative infrastrutture già inclusi nel demanio forestale dello Stato o nel patrimonio dell'A.S.F.D. (Azienda dello Stato per le foreste demaniali) e trasferiti alla Regione;
- h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per la attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire 10 milioni; se la spesa è inferiore, vi provvede direttamente il presidente, informando immediatamente la commissione amministratrice;
- i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
- m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;
- n) proporre al Consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;
- o) formulare le richieste di comando del personale regionale;
- p) provvedere alla designazione del direttore;
- q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.

Art. 25

Riunioni e deliberazioni della commissione amministratrice

Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti

almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.

Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.

La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 26

Provvedimenti urgenti

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 24, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.

In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 27

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 28

I vicepresidenti

La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato dalla minoranza.

I vicepresidenti sostituiscono, a turno, il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 29

Compensi al presidente, ai vicepresidenti, ai commissari ed ai revisori

I compensi del presidente, dei vicepresidenti, dei commissari e dei revisori sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 30

Il direttore

Il direttore dell'azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda.

Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti inerenti alla gestione che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice. Il direttore è equiparato, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 12 del 23 aprile 1979, al responsabile dei servizi regionali.

Art. 31 *Personale*

Alla determinazione dell'organico dell'azienda ed all'assegnazione del relativo personale provvederà la Regione a norma degli artt. 45 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale.

Art. 32 *Vigilanza e controlli sull'attività*

Copia delle deliberazioni della commissione amministratrice, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro 10 giorni dalla loro adozione.

Il Presidente della Regione, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura l'invio alla competente commissione consiliare.

Le funzioni del Presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate con proprio atto ad un assessore.

Sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni di cui all'art. 24, lettere a), b), c) nonché h) per gli importi di spesa superiori a cento milioni.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 33 *Bilancio dell'azienda*

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal Consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente

a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 34 *Finanziamenti*

L'amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi straordinari della Regione;
- c) eventuali contributi dello Stato;
- d) eventuali contributi di Enti locali;
- e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;
- f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
- g) eventuali altre entrate o contributi.

Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.

Alle eventuali perdite si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale.

Art. 35 *Esecuzione di opere*

All'esecuzione delle opere relative alla manutenzione, al miglioramento e alla sistemazione del patrimonio ad essa affidato, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.

Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Art. 36 *Regolamento e funzionario delegato*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predispone il regolamento di organizzazione e di gestione dell'azienda, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

L'azienda è autorizzata, ai fini della gestione della spesa, ad operare attraverso il ricorso a funzionari delegati secondo le norme dell'apposito regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

La qualifica di funzionario delegato può essere attribuita anche ad organi esterni all'azienda, appartenenti all'amministrazione regionale, dello Stato e degli Enti locali con espresso atto della commissione amministratrice dell'azienda.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 37
*Disposizioni finanziarie***

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:

a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'articolo 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;

b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14130 e 14170 che saranno pertanto unificati;

c) per le spese di cui all'art. 10 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14540 e 14545 che saranno pertanto unificati;

d) per le spese ed i contributi inerenti alle attività di sviluppo forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14420-14440-14460, che saranno pertanto unificati;

e) per i contributi negli interessi sui prestiti a 5 anni di cui all'art. 7, lett. a) della presente legge, da anticipare in unica soluzione agli istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale con riferimento al capitolo 14520, del quale pertanto deve essere modificata la denominazione;

f) per i contributi negli interessi sui prestiti a 20 anni, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge, autorizzando appositi limiti di impegno a partire dal 1981 ed utilizzando la quota parte restante degli stanziamenti di cui al cap. 14520, del quale sarà conseguentemente modificata la denominazione.

La parte residua della assegnazione concernente il triennio 1979/81 spettante alla Regione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984, da devolversi ad interventi di forestazione, è fin da ora destinata per intero alle spese ed ai contributi per gli investimenti forestali di competenza pubblica e privata, di cui al primo comma del presente articolo.

I limiti d'impegno di cui alla precedente lett. f) del primo comma del presente articolo sono a carico del bilancio della Regione per i primi 10 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio».

Per i finanziamenti dell'Azienda regionale delle foreste, di cui all'art. 34, secondo comma, lett. a) e b) della presente legge, si provvederà come segue:

lettera a):

utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14600 e 14615 che saranno pertanto unificati;

lettera b):

utilizzando lo stanziamento previsto nel bilancio poliennale con riferimento al capitolo 14050, di cui si dispone il trasferimento dalla rubrica 1^a alla rubrica 3^a.

Gli impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli di spesa si intendono confermati e trasferiti d'ufficio da parte della ragioneria della Regione sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1981 e successivi, di nuova istituzione.

**Art. 38
*Abrogazione di articoli della
legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6***

Gli artt. 3 e 4, nonché l'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale del 24 gennaio 1975, n. 6, sono abrogati.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge alla Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 settembre 1981

LANFRANCO TURCI